



Camera di Commercio
Lodi

Raccolta
provinciale
degli usi

2010



Raccolta
provinciale
degli usi

2010

Recapiti

Camera di Commercio di Lodi
Via Haussmann 11/15, 26900 Lodi
Sito internet: www.lo.camcom.gov.it
Call center 848800301

Trasparenza e Tutela del Mercato
E-mail: mercato@lo.camcom.it
Tel. 0371 4505.203/208/223/244
Fax 0371 431604
Fax server 0371 955000

URP Ufficio Relazioni con il Pubblico
E-mail: urp@lo.camcom.it
Tel. 0371 4505233

A cura dell'Area Promozione dell'Economia Locale
e Armonizzazione del Mercato
della Camera di Commercio di Lodi
Realizzazione a cura di PrimaOra
Finito di stampare nel mese di novembre 2011
Raccolta Usi relativa al periodo 2006-2010

*L'immagine in copertina è di Pier Antonio Manca
www.piermanca.com*

L'accertamento e la revisione degli usi, ovvero di quei comportamenti spontaneamente osservati dagli operatori economici di un determinato comparto con l'intrinseca convinzione di dare attuazione a precetti giuridici, rappresentano un compito storico delle Camere di Commercio. Tale compito, risalente al Regio Decreto n. 2011 del 1934, ben si colloca nell'ambito delle funzioni di "Regolazione del Mercato" che la legge n. 580 del 1993 ha affidato agli enti camerali a garanzia della correttezza e dell'equilibrio dello stesso.

La raccolta degli usi provinciali a cura delle Camere di Commercio assolve innanzitutto ad una funzione di natura giuridica, quella di documentazione e aggiornamento delle fonti di diritto. Gli usi (o consuetudini) costituiscono infatti una fonte secondaria che trova applicazione in mancanza di normativa in una specifica materia oppure ove espressamente richiamata dalla legge. Oltre a tale funzione prettamente giuridica, la raccolta degli usi - in particolare il lavoro di revisione degli stessi - realizza altresì un'altra significativa finalità: essa documenta l'evoluzione del contesto provinciale da un punto di vista economico, giuridico e sociale rappresentandone un quadro fedele.

Dopo il lavoro impegnativo e gratificante che ha condotto alla prima edizione della raccolta degli usi propri del territorio lodigiano, presentata al pubblico nel 2006, con profonda soddisfazione si propone ora in questo volume il prosieguo dell'impegno finalizzato all'individuazione delle consuetudini commerciali locali.

La presente raccolta concerne in generale gli usi vigenti in materia di compravendita di prodotti. Tratta in particolare di settori assai significativi per l'economia provinciale, quali la zootecnia, il commercio di cereali e foraggi, il commercio di prodotti alimentari strettamente legati all'agricoltura. Vengono inoltre proposti gli usi accertati in materia di prodotti delle industrie chimiche, che, oltre a costituire lavorazioni peculiari del territorio, riguardano anche produzioni di interesse ed utilizzo generale.

Nel presentare il volume, con l'auspicio che possa costituire un utile strumento per gli operatori dell'attuale panorama economico, colgo l'occasione per esprimere vivo apprezzamento per il minuzioso e qualificato lavoro svolto dalla Commissione Provinciale Usi e dai relativi Comitati tecnici. Formulo altresì un sentito ringraziamento agli esperti dei differenti settori merceologici coinvolti nei lavori per il proficuo contributo da ciascuno apportato.

Il Presidente della
Camera di Commercio di Lodi
Alessandro Zucchetti

La Commissione per la revisione degli Usi si è insediata nel 2003, con il compito di accertare e revisionare gli usi vigenti nel territorio della Provincia di Lodi. Tale compito risultava ormai indifferibile, in considerazione della necessità di differenziare gli usi operanti nel territorio della neonata Provincia di Lodi, a prevalente vocazione agricola, da quelli vigenti nella Provincia di Milano, territorio a prevalente vocazione industriale. In precedenza per i territori delle due Province vigeva un'unica raccolta di usi, curata dalla Camera di Commercio di Milano. Negli otto anni di lavoro trascorsi sino ad oggi la Commissione ha compiuto due cicli di lavoro. Nel periodo 2003-2005 sono stati revisionati gli usi in materia immobiliare (mediazione immobili e fondi rustici), materiale da costruzione, materie plastiche, latte e suoi derivati, usi bancari, usi in materia di turismo (alberghi e residenze turistiche alberghiere) e gli usi negoziali (factoring, credito al consumo, leasing, franchising e carte di credito).

Nel periodo 2006-2010 sono state esaminate le seguenti categorie: prodotti della zootecnia (commercio del bestiame), prodotti industria chimica (concimi, prodotti farmaceutici, prodotti petroliferi, prodotti sensibili per fotografia cinematografica e radiografia), prodotti alimentari (carni fresche e congelate, pelli grezze e residui della macellazione, riso farina semola e prodotti della macinazione) e prodotti dell'agricoltura (cereali, erbe sementi e foraggi e ortaggi). Si è trattato di un lavoro di notevole impegno e complessità.

Nell'intraprendere tale compito ero ben consapevole del fatto che la rapida e continua evoluzione del diritto commerciale, nonché l'introduzione di normative interne di adeguamento alla legislazione comunitaria avevano progressivamente ristretto il campo di applicazione degli Usi. Si tratta di una tendenza comune a tutti gli ordinamenti giuridici moderni.

Ma procedendo nel lavoro di revisione sono stato piacevolmente sorpreso nel rilevare che vi sono materie in cui queste consuetudini, che hanno origini anche lontane nel tempo, sono tuttora vigenti e proprio in quegli aspetti dell'economia locale che caratterizzano il nostro territorio: mi riferisco in particolare agli usi in materia di allevamento e commercio del bestiame, prodotti alimentari e prodotti dell'agricoltura.

L'esperienza che ne è derivata è stata veramente straordinaria: per ogni settore dell'economia locale sono state consultate le persone maggiormente esperte e rappresentative, portatrici di un sapere tramandato di generazione in generazione sino ad oggi. E' stato così possibile verificare quali produzioni e quali attività artigiane sono tuttora curate nel territorio e quali invece, con il rapido evolversi della società civile, sono state abbandonate. In altre parole, ai profili più propriamente giuridici si è accompagnato un esame particolarmente approfondito dei vari aspetti dell'economia locale.

Questo prezioso lavoro di aggiornamento proseguirà nei prossimi anni. Per i risultati sino ad oggi raggiunti ritengo doveroso rivolgere un particolare ringraziamento al Responsabile della Segreteria della Commissione Dr.ssa Patrizia Calani, per la puntuale attività di assistenza e coordinamento dei lavori. Un particolare ringraziamento va anche ai componenti della Commissione, agli esperti dei vari settori merceologici ed agli insigni professori universitari che con il loro decisivo apporto hanno consentito di raggiungere risultati veramente significativi. Tale ringraziamento è tanto più doveroso ove si consideri che tale apporto è stato profuso volontariamente e con rilevante sacrificio per i propri impegni lavorativi.

Il Presidente della Commissione
Dr. Pierluigi Stolfi

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA DI LODI

Commissione per la revisione degli Usi

PIERLUIGI STOLFI	Presidente (Magistrato)
GIOVANNI CASELLA	Vice Presidente (Magistrato) fino al 2008
ALBERTO CRIVELLI	Vice Presidente (Magistrato) fino al 2009
PIERO BARCELLESI	Esperto Giuridico
PIERGIUSEPPE MALARAGGIA	Esperto Giuridico
ANTONIO BOSELLI	Rappresentante Agricoltori e Allevatori
STEFANO BRESSANI	Rappresentante Agricoltori
CARLO BIANCHI	Rappresentante Artigiani
LUIGI BONI	Rappresentante Artigiani
RICCARDO MAIETTA	Rappresentante Commercianti
LUIGI MANZOTTI	Rappresentante Commercianti
BRUNO MILANI	Rappresentante Commercianti
FRANCESCO CASTELLOTTI	Rappresentante Consumatori
PAOLO LANDI	Rappresentante Creditizio
GIANCARLO JOLI	Rappresentante Industriali
PATRIZIA CALANNI	Segretario della Commissione Usi

Composizione Comitati Tecnici per la rilevazione degli usi

1. Comitato tecnico usi “prodotti della zootecnia”

GIOVANNI CASELLA	Presidente (Magistrato)
PIERGIUSEPPE MALARAGGIA	Esperto giuridico
ANGELO BELLOLI	Università degli Studi di Milano
CARLO CORINO	Università degli Studi di Milano
FRANCESCO FERRUCCI	Università degli Studi di Milano
GUIDO GRILLI	Università degli Studi di Milano
VITTORIO SALA	Università degli Studi di Milano
GIOVANNI FERRI	ASL di Lodi
STEFANO RANCATI	Provincia di Lodi

2. Comitato tecnico usi “prodotti dell’agricoltura”

ALBERTO CRIVELLI	Presidente (Magistrato)
PIERO BARCELLESI	Esperto giuridico
MAURIZIO COCUCCI	Università degli Studi di Milano
CARLO CORINO	Università degli Studi di Milano
SAVERIO MANNINO	Università degli Studi di Milano
STEFANO RANCATI	Provincia di Lodi

3. Comitato tecnico usi “prodotti delle industrie alimentari”

PIERLUIGI STOLFI	Presidente (Magistrato)
PIERGIUSEPPE MALARAGGIA	Esperto giuridico
MAURIZIO COCUCCI	Università degli Studi di Milano
LUCIANO PIERGIOVANNI	Università degli Studi di Milano
STEFANO RANCATI	Provincia di Lodi

4. Comitato tecnico usi “prodotti delle industrie chimiche”

PIERLUIGI STOLFI	Presidente (Magistrato)
PIERO BARCELLESI	Esperto giuridico
CARLO DE GIULI MORGHEN	Università degli Studi di Milano
LUIGI GARLASCHELLI	Università degli Studi di Milano
PATRIZIA RESTANI	Università degli Studi di Milano
PATRIZIA CALANNI	Segretario dei Comitati tecnici

TITOLO V COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

CAPITOLO PRIMO PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA

a) Bovini da vita, da latte, da macello

Sommario

BOVINI	Pag. 14
Forma del contratto	Art. 1
Termini e condizioni della consegna	» 2
Ritardo nella consegna	» 3
Trasporto (spese e rischi)	» 4
Termini di pagamento	» 5
Vizi redibitori e termini per la loro denuncia	» 6
Malattie infettive e diffusibili	» 7
Garanzia dei vizi apparenti	» 8
Decorrenza del termine di garanzia	» 9
Denuncia dei vizi	» 10
Verifica dei vizi	» 11
 BOVINI DA LATTE	 Pag. 15
Unità di base di contrattazione	Art. 12
Vizi che possono dar luogo alla «quanti minoris» o all'azione redibitoria a scelta del compratore	» 13
Termine speciale di garanzia	» 14
Mediazione (provvigione)	» 15
 BOVINI DA RIPRODUZIONE	 Pag. 16
Unità di base di contrattazione	Art. 16
Classificazione	» 17
Vizi che danno luogo alla «quanti minoris» o altro indennizzo	» 18
Parto nel termine di consegna	» 19
Risoluzione del contratto dopo il parto	» 20
Aborto	» 21
Difetto di gravidanza	» 22
Vizi redibitori e termini per la loro denuncia	» 23

Garanzia particolare per i torelli	»	24
Provvigione per mediazione	»	25
BOVINI DA LAVORO	Pag.	17
Classificazione	Art.	26
Vizi redibitori e termine per la loro denuncia	»	27
VITELLI DA INGRASSO	Pag.	18
Unità di base di contrattazione	Art.	28
Garanzie	»	29
Mediazione (provvigione)	»	30
BESTIAME DA MACELLO E CARNI	Pag.	18
Oggetto e forma del contratto	Art.	31
Classificazione	»	32
Termini di consegna	»	33
Mediazione (provvigione)	»	34

ITER DELL'ACCERTAMENTO

Primo accertamento: 27 gennaio 1911.

Ultima revisione:

a) approvazione del testo da parte della Commissione usi e del Comitato tecnico: 26 gennaio 2003;

b) approvazione della Giunta: deliberazione n. 221 dell'8 luglio 2003.

Revisione da parte della Camera di Commercio di Lodi:

a) esame del Comitato tecnico: maggio–novembre 2007;

b) approvazione definitiva da parte della Commissione usi: 17.12.2007;

c) approvazione della Giunta camerale: deliberazione n. 8 del 4.02.2008.

b) Equini

Sommaro

EQUINI DA COMPAGNIA E/O SPORTIVI	Pag. 20
Oggetto del contratto	Art. 35
Unità di base di contrattazione	» 36
Trasporto (spese e rischi)	» 37
Termini di pagamento	» 38
Vizi redibitori e termine per la loro denuncia	» 39
Malattie infettive e diffusibili	» 40

EQUINI DA MACELLO Pag. 20

Oggetto del contratto	Art. 41
Termini del pagamento	» 42
Vizi redibitori e termine per la loro denuncia	» 43

ITER DELL'ACCERTAMENTO

Primo accertamento: 27 gennaio 1911.

Ultima revisione:

a) approvazione del testo da parte della Commissione usi e del Comitato tecnico: 26 gennaio 2003;

b) approvazione della Giunta: deliberazione n. 221 dell'8 luglio 2003.

Revisione da parte della Camera di Commercio di Lodi:

a) esame del Comitato tecnico: maggio–novembre 2007;

b) approvazione definitiva da parte della Commissione usi: 17.12.2007;

c) approvazione della Giunta camerale: deliberazione n. 8 del 4.02.2008.

c) Suini

Sommaro

SUINI	Pag. 21
Oggetto del contratto e unità di base di contrattazione	Art. 44
Forma del contratto	» 45
Termini e condizioni della consegna	» 46
Ritardo nella consegna o nel ritiro	» 47
Trasporto (spese e rischi)	» 48
Termini di pagamento	» 49
Malattie infettive e diffusibili	» 50
Vizi redibitori e termini per la loro denuncia	» 51
Mediazione (provvigione)	» 52

SUINI GRASSI	Pag. 22
Peso (morto o vivo)	Art. 53
Tare	» 54
Mediazione (provvigione)	» 55
MAGRONI E LATTONZOLI PER ALLEVAMENTO E SUINI DA RIPRODUZIONE	Pag. 23
Unità di base di contrattazione	Art. 56
Caparra	» 57
Luogo della consegna	» 58
Pagamento	» 59
Garanzia	» 60
Mediazione (provvigione)	» 61

ITER DELL'ACCERTAMENTO

Primo accertamento: 27 gennaio 1911.

Ultima revisione:

- a) approvazione del testo da parte della Commissione usi e del Comitato tecnico: 26 gennaio 2003.
- b) approvazione della Giunta: deliberazione n. 221 dell'8 luglio 2003.

Revisione da parte della Camera di Commercio di Lodi:

- a) esame del Comitato tecnico: maggio–novembre 2007;
- b) approvazione definitiva da parte della Commissione usi: 17.12.2007;
- c) approvazione della Giunta camerale: deliberazione n. 8 del 4.02.2008.

d) Ovini e caprini Pag. 24

e) Animali da cortile

Sommario

POLLAME Pag. 25

Forma del contratto	Art. 62
Unità di base di contrattazione	» 63
Termini e condizioni della consegna	» 64
Trasporto (spese e rischi)	» 65
Requisiti della merce	» 66
Prezzo	» 67
Pagamento	» 68
Reclami	» 69
Garanzie	» 70

UOVA Pag. 26

Unità di base di contrattazione	Art. 71
Classificazione	» 72
Contratti «a vagone»	» 73
Tolleranze	» 74
Pagamento	» 75

ITER DELL'ACCERTAMENTO

Primo accertamento: 30 maggio 1927.

Ultima revisione:

a) esame del Comitato tecnico: 25 giugno 1980.

b) approvazione definitiva del testo dalla Commissione: 20 gennaio 1981.

c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 465 del 15 luglio 1981.

Revisione da parte della Camera di Commercio di Lodi:

- a) esame del Comitato tecnico: maggio–novembre 2007;
- b) approvazione definitiva da parte della Commissione Provinciale Usi: 17.12.2007;
- c) approvazione della Giunta camerale: deliberazione n. 8 del 4.02.2008.

a) Bovini da vita, da latte, da macello

BOVINI

Art. 1 - Forma del contratto.

Il contratto è stipulato verbalmente o per iscritto indicando il contrassegno ufficiale dell'animale.

Art. 2 - Termini e condizioni della consegna.

La consegna o il ritiro degli animali viene effettuato entro 48 ore dalla conclusione degli accertamenti sanitari.

Art. 3 - Ritardo nella consegna.

Se il venditore non consegna l'animale entro il termine di cui all'art. 2 informa il compratore dei motivi del ritardo, con avviso dato personalmente o per iscritto (mediante lettera raccomandata, telegramma o telefax), il quale deve pervenire entro il termine di consegna.

Art. 4 - Trasporto (spese e rischi).

Se è convenuta la consegna a mezzo ferrovia o automezzo, il bestiame viaggia a spese e rischio del compratore. Se la vendita è conclusa franco stalla del compratore, il bestiame viaggia a spese e rischio del venditore.

Art. 5 - Termini di pagamento.

Il pagamento è eseguito alla consegna del bestiame, ma il venditore, all'atto della conclusione del contratto, può richiedere al compratore una caparra.

Art. 6 - Vizi redibitori e termini per la loro denuncia.

In merito ai vizi si rinvia a quanto previsto dal combinato disposto degli art. 1490, 1496 e seguenti del codice civile.

Art. 7 - Malattie infettive e diffusibili.

Gli animali in vendita sono garantiti sanitariamente da appositi certificati sanitari rilasciati dall'autorità veterinaria competente.

Art. 8 - Garanzia dei vizi apparenti.

Per i vizi apparenti il venditore non assume garanzia alcuna se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa e non è dovuta alcuna garanzia se i vizi sono facilmente riconoscibili, salvo che ne abbia esclusa espressamente l'esistenza o ne abbia data garanzia specifica.

Art. 9 - Decorrenza del termine di garanzia.

I termini di garanzia decorrono dal giorno della consegna dell'animale per i vizi apparenti, ovvero dalla loro scoperta per i vizi occulti.

Art. 10 - Denuncia dei vizi.

La denuncia dei vizi è fatta al venditore verbalmente, personalmente o per mezzo del mediatore o per iscritto con lettera raccomandata o telefax. Nella denuncia è indicato non soltanto il vizio ma anche l'epoca nella quale si è manifestato.

Art. 11 - Verifica dei vizi.

Il venditore, ricevuta la denuncia, deve procedere alla verifica del vizio nel più breve termine di tempo possibile e non oltre gli otto giorni. L'animale, nel frattempo, resta nella stalla del compratore; se il venditore tarda a presentarsi per la verifica del vizio denunciato per più di tre giorni, computati a partire dal giorno della denuncia, il compratore ha diritto alla rifusione delle spese di governo del bestiame, detratto eventualmente il ricavo del latte.

BOVINI DA LATTE

Art. 12 - Unità di base di contrattazione.

I bovini da latte possono essere contrattati per gruppo o per capo secondo la disponibilità del venditore e le necessità del compratore.

Art. 13 - Vizi che possono dar luogo alla «*quanti minoris*» o all'azione redibitoria a scelta del compratore.

In generale l'esistenza di difetti o alterazioni di qualunque natura nei condotti dei capezzoli tali che l'estrazione del latte sia ostacolata - e quindi anche il fibroma (difetto del nervetto) - può dar luogo a risoluzione del contratto, o per lo meno a una riduzione del prezzo pari, in generale, ad un quarto del prezzo dell'animale, a meno che il compratore abbia ispezionato i capezzoli con la cosiddetta «manualità» (tiratura dei capezzoli).

Art. 14 - Termine speciale di garanzia.

Per qualunque vizio redibitorio sulla condizione della mammella e sulla quantità di latte emessa dai singoli capezzoli la garanzia è di otto giorni, calcolati a cominciare dall'inizio del periodo della mungitura. Questa garanzia non è concessa nel caso trattasi di giovenche consegnate prima di partorire.

Art. 15 - Mediazione (provvigione).

Per la conclusione di contratti di compravendita di bovini da latte spetta al mediatore una provvigione pari al 2-3% del valore contrattato da parte di ciascun contraente.

BOVINI DA RIPRODUZIONE

Art. 16 - Unità di base di contrattazione.

I bovini da riproduzione possono essere contrattati per gruppo o per capo secondo la disponibilità del venditore e la necessità del compratore.

Art. 17 - Classificazione.

Vitello: animale di specie bovina che assume una dieta prevalentemente lattea (naturale e artificiale), cioè fino allo svezzamento che, a seconda delle circostanze, può prolungarsi fino al raggiungimento dei tre mesi di età.

Vitellone o torello: animale di specie bovina maschio dallo svezzamento fino al raggiungimento della maturità sessuale che avviene intorno all'anno di età.

Manzetta o manza: animale di specie bovina femmina dallo svezzamento fino al raggiungimento della maturità sessuale che avviene, a seconda delle razze, tra i 15 mesi e i 2 anni di età.

Giovenca o manza gravida: animale di specie bovina femmina durante la prima gravidanza.

Vacca: animale di specie bovina femmina che ha partorito.

Toro: animale di specie bovina maschio atto alla riproduzione.

Art. 18 - Vizi che danno luogo alla «*quanti minoris*» o altro indennizzo.

Se oggetto del contratto è un capo venduto come gravido e tale gravidanza si protrae di oltre un mese la data garantita del parto senza che questo avvenga, il compratore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per il mantenimento. Se una bovina, venduta come manzetta, si riscontrasse gravida e la gravidanza fosse cagione di minor valore della manzetta stessa, il compratore ottiene una riduzione sul prezzo non maggiore del quinto del valore della manzetta, salvo che l'acquirente non agisca per ottenere la risoluzione del contratto.

Art. 19 - Parto nel termine di consegna.

Se il capo venduto con garanzia di gravidanza partorisce prima della consegna il vitello resta di proprietà del venditore, ma sono a carico del venditore stesso le eventuali conseguenze dannose del parto.

Art. 20 - Risoluzione del contratto dopo il parto.

Se il capo venduto partorisce dopo la consegna e nel periodo di garanzia si riscontrano nella vacca difetti che comportino la risoluzione del contratto, il vitello nato nella stalla del compratore rimane di proprietà di quest'ultimo senza alcun corrispettivo.

Art. 21 - Aborto.

Se il capo venduto abortisce entro le 24 ore dalla consegna il compratore

ha diritto alla risoluzione del contratto.

Se il capo venduto e consegnato bene abortisce dopo le 24 ore dalla consegna il compratore non ha diritto ad alcuna riduzione sul prezzo.

Art. 22 - Difetto di gravidanza.

Se il capo venduto con garanzia di gravidanza risulta non gravido il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto ed al rimborso delle spese di mantenimento.

Art. 23 - Vizi redibitori e termini per la loro denuncia.

Per le «giovenche» non è data garanzia sulla quantità del latte e sulla giustezza dei capezzoli. Dà invece luogo ad azione redibitoria, oltre ai vizi indicati nell'articolo 8, l'infertilità del toro (impotentia generandi), purché denunciata entro il termine di giorni 150.

Art. 24 - Garanzia particolare per i torelli.

Se i torelli non hanno ancora compiuto il 12° mese d'età e sono venduti come vitelli, il venditore non dà alcuna garanzia per l'abilità al salto. Se invece i torelli sono venduti per monta (dichiarati tori) s'intende garantita l'abilità al salto e la loro fertilità.

Art. 25 - Provvigione per mediazione.

Per la conclusione dei contratti di compravendita di bovini da riproduzione e di tori di razza spetta al mediatore una provvigione da parte di ciascun contraente.

BOVINI DA LAVORO

Art. 26 - Classificazione.

Si chiamano «buoi da lavoro» i bovini maschi castrati atti ai lavori campestri.

Art. 27 - Vizi redibitori e termine per la loro denuncia.

Oltre ai vizi indicati nell'articolo 8, danno luogo ad azione redibitoria i vizi e le malattie che rendano l'animale inidoneo all'uso cui è destinato, quali ad esempio:

- il lavorar male e il non andar d'accordo;
- il restio (a obbedire);
- il dar di cozzo;
- la sordità;
- lussazione dorsale della rotula (cd. crampo rotuleo);
- le lesioni oculari croniche che danno luogo ad alterazioni visive;
- l'arpeggiare;
- il falciare.

VITELLI DA INGRASSO

Art. 28 - Unità di base di contrattazione.

I vitelli da ingrasso sono contrattati per capo, per gruppi, a peso o «vista».

Art. 29 - Garanzie.

Avvenuta la consegna ed uscito il bestiame dalla stalla del venditore, questi non risponde dei vizi - di qualunque genere - che fossero dal compratore riscontrati negli animali.

Art. 30 - Mediazione (provvigione).

Per la conclusione di contratti di compravendita di vitelli da ingrasso spetta al mediatore una provvigione parametrata al numero di capi pari al 1-3% del valore contrattato da parte di ciascun contraente.

BESTIAME DA MACELLO E CARNI

Art. 31 - Oggetto e forma del contratto.

È oggetto di contratto tutto il bestiame esente da malattie che lo rendano non atto alla macellazione per l'alimentazione umana. Le contrattazioni avvengono per gruppi o per capi. Il venditore è tenuto a consegnare la dichiarazione di provenienza del bestiame oggetto del contratto. Il venditore è tenuto inoltre a consegnare ciascun animale nelle identiche condizioni di sanità in cui si trovava all'atto della conclusione del contratto.

Le contrattazioni di bestiame da macello avvengono nelle aziende agricole o nei pubblici mercati secondo i regolamenti in essi vigenti.

I contratti sono conclusi per iscritto o verbalmente e sono riferiti al peso vivo o morto o a vista.

Il *peso vivo* è determinato alla pesa pubblica o privata e dà diritto ad una deduzione del 2-3% a condizione che l'animale non sia stato messo a digiuno da almeno 12 ore.

Il *peso morto* è determinato dalle due mezzene toelettate secondo le normative sanitarie togliendo il quinto quarto (testa, coda, rene, fegato e polmoni).

Il peso morto dei vitelli a carne bianca è determinato dal peso dell'animale comprese le frattaglie (fegato, polmoni e reni). Il peso, se rilevato a caldo, dà diritto alla riduzione del 2%. Il peso a freddo non dà diritto a riduzione.

Art. 32 - Classificazione.

Il bestiame da macello è classificato in vitello e bovino adulto (D.L. 24 giugno 2004 n. 157 convertito e modificato con L. 3 agosto 2004, n. 204).

Vitello: animale di specie bovina macellato prima dell'ottavo mese di vita la cui carcassa non superi il peso di 185 Kg.

Bovino adulto comprende:

- *Vitellone*: animale di specie bovina maschio non castrato (intero) con peso vivo superiore ai 300 Kg con tutti gli incisivi da latte (dopo 4 mesi);
- *Manzo*: animale di specie bovina maschio castrato fino all'età di 4 anni oppure femmina fino a 3 anni che non abbia partorito oppure non oltre il sesto mese di gravidanza;
- *Bue*: animale di specie bovina maschio castrato dopo 4 anni;
vacca: animale di specie bovina femmina adulta dopo i 3 anni o anche più giovane se ha partorito o è gravida oltre il sesto mese;
- *Toro*: animale di specie bovina maschio usato per la monta.

Art. 33 - Termini di consegna.

Il bestiame è consegnato immediatamente alla conclusione del contratto e, se venduto a peso, dopo la pesatura. Se è convenuto un termine per la consegna, entro il termine stesso, il bestiame rimane a spese e rischio del venditore. Trascorso tale termine il bestiame rimane a spese e rischio del compratore.

Art. 34 - Mediazione (provvigione).

Per la conclusione di contratti di compravendita di bestiame da macello spetta al mediatore una provvigione parametrata al numero di capi pari al 1-3% del valore contrattato da parte di ciascun contraente.

b) Equini

EQUINI DA COMPAGNIA E/O SPORTIVI

Art. 35 - Oggetto del contratto.

Sono oggetto del contratto tutti gli equini provvisti dell'obbligatorio passaporto e/o della documentazione sostitutiva, rilasciato dall'Ente competente.

Art. 36 - Unità di base di contrattazione.

Le contrattazioni avvengono in base al valore stimato del cavallo, che si basa principalmente sulla genealogia e sui risultati ottenuti nelle competizioni, nelle manifestazioni attitudinali, ecc. Generalmente l'acquisto del soggetto è subordinato all'esito della "visita di compravendita" eseguita da un veterinario scelto dall'acquirente, che deve certificare se quel soggetto sia o meno adatto all'uso cui è destinato rilasciando un attestato firmato di suo pugno.

Art. 37 - Trasporto (spese e rischi).

Salvo diversi accordi, le spese sono a carico dell'acquirente.

Art. 38 - Termini di pagamento.

Il pagamento del prezzo pattuito ha luogo per una metà all'atto della conclusione del contratto o della consegna dell'animale e per l'altra allo scadere dei quaranta giorni.

Art. 39 - Vizi redibitori e termine per la loro denuncia.

La visita di compravendita non esenta in alcun modo il venditore dalla responsabilità di vizi occulti al momento della stessa, per i quali si applicano le norme previste dal Codice Civile.

Art. 40 - Malattie infettive e diffusibili.

Si applicano le norme di Polizia Veterinaria vigenti.

EQUINI DA MACELLO

Art. 41 - Oggetto del contratto.

È oggetto di contratto tutto il bestiame esente da malattie che lo rendono non atto alla macellazione per l'alimentazione umana. Le contrattazioni avvengono per gruppi o per capi, a peso o «vista».

Art. 42 - Termini di pagamento.

Il pagamento è eseguito alla consegna del bestiame.

Art. 43 - Vizi redibitori e termini per la loro denuncia.

In merito ai vizi si rinvia a quanto previsto dal combinato disposto degli art. 1490, 1496 e seguenti del Codice Civile.

c) Suini

SUINI

Art. 44 - Oggetto del contratto e unità di base di contrattazione.

Formano oggetto del contratto:

- *Verretti*: maschi interi, prossimi alla maturità sessuale e destinati alla monta o alla produzione di seme;
- *Verri*: maschi interi, sessualmente maturi e destinati alla monta o alla produzione di seme;
- *Scrofette*: femmine prossime alla maturità sessuale e destinate alla produzione di suinetti;
- *Scrofe*: femmine sessualmente mature e destinate alla produzione di suinetti;
- *Lattonzoli*: maiali lattanti non ancora svezzati;
- *Magroni (o lattoni)*: femmine e maschi già castrati, pronti per l'ingrasso ma non ancora ingrassati;
- *Suini grassi*: femmine e maschi castrati da giovani, poi ingrassati.

Le contrattazioni avvengono per gruppi, a capo o a peso.

Art. 45 - Forma del contratto.

Generalmente nel commercio dei suini il contratto è stipulato verbalmente.

Art. 46 - Termini e condizioni della consegna.

La consegna o il ritiro degli animali viene effettuato entro 48 ore dalla conclusione degli accertamenti sanitari.

Art. 47 - Ritardo nella consegna o nel ritiro.

Se il venditore non può recapitare gli animali entro il termine di cui al precedente art. 46 è tenuto ad informare il compratore riguardo ai motivi del ritardo prima della scadenza prevista per la consegna; l'informazione può essere data con avviso personale, verbale o per iscritto (lettera raccomandata, telegramma o telefax).

In caso di mancato o ritardato ritiro, in mancanza di usi si applicano gli art. 1218 e seguenti del Codice Civile.

Art. 48 - Trasporto (spese e rischi).

Nel caso in cui sia stata convenuta la consegna tramite ferrovia o auto-mezzo i suini viaggiano a spese e rischio del compratore, mentre se la vendita è stata conclusa franco porcilaia dal compratore spese e rischi sono a carico del venditore.

Art. 49 - Termini di pagamento.

Se il pagamento non è stato eseguito contestualmente alla conclusione

del contratto, solitamente avviene entro 8-10 giorni dalla consegna degli animali.

Art. 50 - Malattie infettive e diffusibili.

Gli animali in vendita sono garantiti sanitarmente da appositi certificati sanitari rilasciati dall'autorità veterinaria competente.

Art. 51 - Vizi redibitori e termini per la loro denuncia.

In merito ai vizi si rinvia a quanto previsto dal combinato disposto degli art. 1490, 1496 e seguenti del Codice Civile.

Art. 52 - Mediazione (provvigione).

Nei contratti di compravendita dei suini al mediatore spetta, da parte di ciascun contraente, una provvigione in rapporto al numero di capi oggetto del contratto.

SUINI GRASSI

Art. 53 - Peso (morto o vivo).

I suini grassi si vendono prevalentemente a peso vivo, con un eventuale calo peso massimo del 3%. Gli stessi possono essere contrattati anche a peso morto.

I contratti a peso morto si stipulano, generalmente, senza vedere i suini e non ammettono alcuna tara; il peso morto si ottiene dalla pesatura dell'animale, dedotti il sangue, la vescica, la milza, l'omento, la matassa intestinale e lo stomaco.

La pesatura si esegue dopo la visita sanitaria. Se, a seguito di questa, qualche parte dell'animale è esclusa dal consumo, il venditore non ha diritto ad alcun compenso; il sangue, la vescica, la matassa intestinale, la milza, l'omento e lo stomaco spettano gratuitamente al compratore.

La prova dell'avvenuta consegna al compratore è data dal possesso della bolletta di pesatura. I contratti a peso vivo si stipulano sulla piazza e su semplice dichiarazione di merce costituita da maiali sani, di razza o ibrido determinati, di buona struttura e correttamente ingrassati.

Il peso vivo è stabilito mediante la bolletta della pesa pubblica o privata e fa fede il peso in essa indicato.

Art. 54 - Tare.

Nei contratti aventi per oggetto suini da macello non è prevista la tara per quelli digiuni da 12 ore. Eventuali reclami devono essere presentati, se possibile, prima della macellazione affinché il venditore o un suo rappresentante possa assistervi.

I maschi non ben castrati o maleodoranti sono deprezzati o eliminati dal consumo.

Art. 55 - Mediazione (provvigione).

Nei contratti di compravendita dei suini al mediatore spetta, da parte di ciascun contraente, una provvigione in rapporto al numero di capi oggetto del contratto.

MAGRONI E LATTONZOLI PER ALLEVAMENTO E SUINI DA RIPRODUZIONE

Art. 56 - Unità di base di contrattazione.

I suini destinati all'allevamento (verri, verretti, scrofe, scrofette, magroni e lattonzoli) sono contrattati a peso vivo, con un calo peso massimo pari al 3%.

Art. 57 - Caparra.

All'atto della stipulazione del contratto il compratore suole dare al venditore una caparra adeguata.

Art. 58 - Luogo della consegna.

La consegna, resa franca di spese, s'intende alla porcilaia del venditore o del compratore.

Art. 59 - Pagamento.

Il pagamento si esegue alla consegna o eventualmente entro 8-10 giorni dalla consegna degli animali.

Art. 60 - Garanzia.

Il termine di garanzia è di otto giorni dalla consegna; il venditore è tenuto a garantire lo stato sanitario degli animali ed il compratore ha diritto alla risoluzione dell'intero contratto se anche un solo maiale nel gruppo è affetto da malattie infettive o contagiose. In caso di risoluzione del contratto, se la normativa sanitaria consente il ritorno degli animali, la spesa è a carico del venditore.

Art. 61 - Mediazione (provvigione).

Nei contratti di compravendita dei suini al mediatore spetta, da parte di ciascun contraente, una provvigione in rapporto al numero di capi oggetto del contratto.

d) Ovini e caprini

Nessun uso accertato.

e) Animali da cortile

POLLAME

Art. 62 - Forma del contratto.

Le contrattazioni del pollame, sia vivo che macellato, fresco, refrigerato, congelato e surgelato, sono fatte, nella maggior parte dei casi, verbalmente.

Art. 63 - Unità di base di contrattazione.

Il prezzo del pollame macellato, per merce posta sul mercato, è determinato per chilogrammo, oltre oneri fiscali.

Il pollame da immettere negli allevamenti (pulcini di un giorno ecc.) si contratta a capo; quello pronto per la macellazione a peso vivo.

La compravendita dei pulcini da riproduzione (parents) di un giorno si effettua per unità; per unità si intende un complesso formato da centoquattro femmine e quindici maschi per un totale di centodiciannove capi.

L'acquisto del pollame pronto per la macellazione avviene, nella generalità dei casi, sulla base delle indicazioni fornite dal venditore (peso vivo approssimativo, pigmentazione, stato sanitario).

Art. 64 - Termini e condizioni della consegna.

All'atto della consegna della merce viva, il compratore ha diritto di scartare i capi che non corrispondono alle condizioni di vendita. È ammessa anche la vendita senza scarto.

Per i pulcini parentali di un giorno lo scarto e/o mortalità non può superare il 4%.

Art. 65 - Trasporto (spese e rischi).

Il trasporto, salvo accordo tra le parti, è a carico del venditore.

Art. 66 - Requisiti della merce.

Il pollame macellato si intende spennato, dissanguato, senza «interiora» (intestino) e a gozzo vuoto. Tuttavia per anatre, oche, piccioni e selvaggina è ammesso il commercio con le «interiora», salvo quanto stabilito per legge.

Art. 67 - Prezzo.

L'imballaggio del pollame morto è compreso nel prezzo. Le vendite «a vagone» sono fatte franco stazione Milano. Nella determinazione del prezzo influiscono: la provenienza della merce, il sistema di allevamento, la taglia dei capi, la selezione ponderale o calibratura per la vendita in partite.

Nella compravendita di pollastre, in caso di carico anticipato l'allevatore di pollastre riduce il prezzo per un valore equivalente al consumo di mangime giornaliero di ogni singola pollastra; nel caso di carico posticipato

l'allevatore di pollastre aumenta il prezzo, tenuto conto, oltre al consumo di mangime, anche di una quota comprensiva dei costi di utilizzo degli allevamenti (energia, manodopera, pulizia, ecc.).

Art. 68 - Pagamento.

Il pagamento si esegue alla consegna della merce. Per gli animali vivi e da riproduzione sarà preso accordo tra le parti.

Art. 69 - Reclami.

I vizi del pollame vivo o macellato vanno denunciati entro 48 ore dal ricevimento della merce. I reclami sui soggetti vivi possono essere effettuati anche dopo le 48 ore dall'arrivo se si sospettano infezioni le cui diagnosi necessitano di analisi di laboratorio specifiche.

Art. 70 - Garanzie.

Per le specie avicole vive devono essere garantite:

- a) la razza o l'incrocio;
- b) la sanità in genere, compresa l'assenza di malattie in incubazione al momento dello scambio ed in particolare delle patologie normate secondo la legislazione vigente al momento del contratto;
- c) per i pulcini una mortalità dei primi sette giorni non superiore al 2%, qualora non sussistano ragioni imputabili all'allevatore;
- d) per i pulcini sessati destinati in futuro alla produzione di uova, deve essere garantita la percentuale minima di femmine.

Per il pollame pronto per la macellazione è garantita la sanità.

UOVA

Art. 71 - Unità di base di contrattazione.

Nelle contrattazioni all'ingrosso il prezzo delle uova nazionali ed estere di gallina è calcolato per unità, per peso e per qualità.

Per la merce nazionale ed estera le spese di imballo sono comprese nel prezzo.

Art. 72 - Classificazione.

Le uova vengono commercializzate sulla base di categorie di qualità e di peso secondo le norme vigenti.

Art. 73 - Contratti «a vagone».

Nei contratti «a vagone» completo è stabilito il giorno della spedizione e quello di arrivo in stazione.

Art. 74 - Tolleranze.

Nel commercio all'ingrosso delle uova non ancora selezionate e di quelle conservate è tollerata una percentuale complessiva del 2% di uova

puntate o di uova marce o completamente rotte. Nessuna tolleranza è ammessa nei contratti aventi per oggetto le altre qualità di uova. I reclami per difetti o vizi della merce devono essere denunciati al venditore entro 24 ore dal ricevimento della merce.

L'entità dello scarto derivante dai difetti o vizi nel peso e nella freschezza della merce è accertata mediante controllo su una quantità pari almeno al 10% della partita.

Nessun reclamo è ammesso nelle vendite di merce dichiarata difettosa o avariata per il difetto o l'avaria denunciati.

Non sono ammessi reclami per deficienze nel numero delle uova se della mancanza non sia dato avviso al venditore entro 24 ore dalla consegna. Se il reclamo è ritenuto fondato, le uova mancanti sono bonificate. Deve essere parimenti denunciata entro 24 ore la diversità della merce consegnata rispetto a quella pattuita. Non sono computati nei termini suddetti i giorni festivi. Il compratore ha diritto di rifiutare la merce qualora questa non sia stata spedita o non sia arrivata nel giorno pattuito. Il destinatario, nel trasporto di uova, per merce franco arrivo, quando siano constatate avarie è tenuto nell'interesse del venditore a ritirare la merce, previa gli accertamenti del caso e i reclami di legge al vettore, dandone immediatamente avviso al venditore.

Art. 75 - Pagamento.

Il pagamento si esegue alla consegna o come convenuto dalle parti.

TITOLO V COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

CAPITOLO SECONDO PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA

- a) Frumento
- b) Granoturco
- c) Riso
- d) Cereali minori

Sommario

USI COMUNI	Pag. 32
CONTRATTAZIONI IN GENERE	Pag. 32
Conclusione del contratto	Art. 1
Clausola «vista e gradita»	» 2
Vendita su denominazione	» 3
REQUISITI DELLA MERCE	Pag. 32
Caratteristiche generali	Art. 4
Merce sana	» 5
Merce leale	» 6
Merce mercantile	» 7
IMBALLAGGI	Pag. 33
Imballi	Art. 8
CONSEGNA	Pag. 33
Termini di consegna	Art. 9
Consegna in imballi del compratore	» 10
Reclami	» 11
Disposizioni per la consegna	» 12
Luogo di consegna	» 13
Tolleranze sui quantitativi contrattati	» 14
Peso	» 15
Termini e disposizioni per la esecuzione del contratto	» 16

Mancata osservanza dei termini di consegna o di ritiro	»	17
Causa di forza maggiore	»	18
RICEVIMENTO E CONTROLLO		Pag. 37
Ricevimento della merce	Art.	19
Differenze qualitative - Mancato controllo da parte del venditore e prelievo campioni		20
Campionamento - Analisi e perizie	»	21
Abbuoni per differenza di qualità o di condizionamento	»	22
Rischi di viaggio	»	23
PREZZO E PAGAMENTO		Pag. 39
Prezzo	Art.	24
Pagamento	»	25
Pagamento contro apertura di credito	»	26
Pagamento contro reversali	»	27
Ritardato o mancato pagamento	»	28
Ritardato o mancato pagamento di altri contratti	»	29
Pagamento nei casi di contestazione	»	30
Variazioni tributarie	»	31
MANCATA ESECUZIONE DEL CONTRATTO		Pag. 40
Risoluzione del contratto	Art.	32
USI PARTICOLARI		Pag. 40
GRANI - MAIS - GRANAGLIE NAZIONALI		Pag. 40
Requisiti della merce	Art.	33
Peso specifico (ettolitrico)	»	34
Deficienza di peso specifico (ettolitrico)	»	35
Tolleranza di corpi estranei	»	36
Tolleranze (umidità del mais)	»	37
Calo di trasporto	»	38
Provvigione	»	39
CEREALI DI PROVENIENZA ESTERA		Pag. 44
Conclusione del contratto	Art.	40
Vendite su certificato di qualità o di condizionamento	»	41

Abbuoni	»	42
Vendite a condizioni di pagamento contro buono di consegna»	»	43
Provvigione	»	44
SFARINATI E CASCAMI DI GRANO E DI MAIS	Pag.	44
Calo di trasporto	Art.	45
Peso uniforme	»	46
Abbuono per eccedenza percentuale di ceneri	»	47
Provvigione	»	48
RISONI	Pag.	45
Peso	Art.	49
Tolleranze (peso)	»	50
Tolleranze (umidità)	»	51
Tolleranze (corpi estranei)	»	52
Provvigione	»	53
RISI E ROTTURE DI RISO	Pag.	46
Tolleranze (corpi estranei) - Abbuoni	Art.	54
Calo di trasporto	»	55
Merce destinata all'estero (peso e qualità)		
Campionamento »	»	56
Provvigione	»	57
SEMENTI IN NATURA	Pag.	48
Estensione degli usi	Art.	58
Vendite su campione reale	»	59
Vendita con garanzia di purezza e germinabilità	»	60
Omogeneità	»	61
Peso dei colli	»	62
Reclami - Analisi	»	63
Provvigioni	»	64
SEMI OLEOSI	Pag.	50
Contrattazioni	Art.	65
Differenze qualitative tolleranze ed abbuoni	»	66
Reclami - Campionamento e Analisi	»	67
Provvigioni	»	68

CONCIMI, ANTICRITTOGAMICI E AFFINI

Pag. 51

Reclami, campionatura, analisi

Art. 69

ITER DELL'ACCERTAMENTO

Primo accertamento: 27 maggio 1878.

Ultima revisione:

- a) esame del Comitato tecnico: 12 dicembre 1996/1997.
- b) approvazione del testo definitivo dalla Commissione usi: 27 novembre 1997.
- c) approvazione del testo definitivo da parte della Giunta: deliberazione n. 66 del 26 gennaio 1998.

Revisione da parte della Camera di Commercio di Lodi:

- a) esame del Comitato tecnico: maggio–ottobre 2009.
- b) approvazione del testo definitivo dalla Commissione usi: 2 dicembre 2009.
- c) approvazione del testo definitivo da parte della Giunta: deliberazione n. 116 del 23 dicembre 2009.

USI COMUNI

CONTRATTAZIONI IN GENERE

Art. 1 - Conclusione del contratto.

I contratti relativi a compravendite di cereali, di farine, di legumi, di sementi in natura, di semi oleosi, di mangimi (alimenti complementari ad uso zootecnico), di granaglie diverse e di imballi, conclusi sulla piazza di Lodi, anche a mezzo di mediatori di altre piazze, si ritengono nel silenzio delle parti stipulati secondo gli usi e le consuetudini della piazza di Lodi.

Se il contratto è stipulato a mezzo di mediatore, questi rilascia o invia alle parti uno stabilito o fissato di compravendita, contenente tutti gli estremi del contratto.

Lo stabilito di mediazione ha valore confirmatorio, fa fede dell'affare e si intende valido e vincolativo tra le parti.

Se il contratto è stipulato senza intervento di mediatore, le parti sogliono darsi conferma dell'affare concluso anche mediante semplice lettera raccomandata o mediante conferma su supporto elettronico¹.

Art. 2 - Clausola «vista e gradita».

Con la clausola «*vista e gradita*» (quando sia usata nel senso «da vedere e gradire») o «*salvo visita*», il compratore si riserva di perfezionare il contratto dopo aver predisposto le analisi di carattere morfologico e analitico ritenute opportune, ma è obbligato a sciogliere tale riserva nel termine non superiore di norma a due giorni lavorativi successivi.

Il venditore è liberato da ogni impegno se il compratore non adempie all'obbligo nel termine concordato.

Art. 3 - Vendita su denominazione.

Il venditore che abbia contrattato merce su denominazione è tenuto a consegnare merce conforme alla qualità corrispondente alla denominazione medesima, avuto riguardo alla buona media dell'annata, al tempo di consegna ed alla provenienza della merce.

REQUISITI DELLA MERCE

Art. 4 - Caratteristiche generali.

Se la merce non è contrattata «*su campione reale*» o con le clausole «*vista*

¹ Gli operatori aderenti all'Associazione Granaria (che gestisce il mercato dei cereali ed affini di Milano per conto della C.C.I.A.A. di Milano) sogliono confermare i loro affari mediante scambio di contratti predisposti dall'Associazione Granaria.

e *gradita*» o «*salvo visita*» o «*tal quale*» od altre simili, si intende sempre contrattata alla condizione di «*sana, leale e mercantile*».

Art. 5 - Merce sana.

Per merce sana s'intende merce esente da odori anormali, che non sia riscaldata, né fermentata, né germogliata e che non abbia macchie di muffa, non contenga granelle carbonare e cotte o tarlate: il tutto secondo la buona media dell'annata e in rapporto all'epoca della consegna.

Art. 6 - Merce leale.

Per merce leale si intende merce che non ha subito manipolazioni tendenti ad occultare in tutto o in parte vizi e difetti.

Art. 7 - Merce mercantile.

Per merce mercantile si intende merce che non ha vizi o difetti speciali tali da impedirne la sua classificazione, all'epoca della consegna, nella buona media del prodotto dell'annata, in relazione alla provenienza della merce stessa.

IMBALLAGGI

Art. 8 - Imballi.

Gli imballi devono essere atti all'uso e generalmente forniti dal venditore.

CONSEGNA

Art. 9 - Termini di consegna.

Se la merce è contrattata per «*consegna prontissima*» o «*immediata*», la merce si intende a disposizione del compratore dalla data di conclusione del contratto. Il venditore accorda al compratore una franchigia di 3 giorni lavorativi successivi alla data contrattuale.

Per contratti stipulati alla condizione di *consegna pronta/disponibile*, la merce si intende a disposizione del compratore dal giorno lavorativo successivo a quello della conclusione del contratto. Il venditore accorda al compratore una franchigia di 8 giorni lavorativi successivi alla data contrattuale.

Per i contratti stipulati alla condizione di *consegna differita in una o più epoche*, il venditore accorda al compratore una franchigia di 8 giorni lavorativi per il ritiro della merce.

Detta franchigia decorre dal giorno lavorativo successivo a quello della messa a disposizione.

I predetti termini di franchigia valgono anche per l'esecuzione delle vendite stipulate alla condizione «*franco arrivo*».

Nei termini per la consegna pronta o prontissima e in quelli per consegna

da eseguire in un periodo non superiore a 15 giorni, i giorni festivi e comunque non lavorativi non sono computati.

Se il giorno terminale cade in giornata festiva o non lavorativa, la consegna è prorogata al giorno immediatamente successivo non festivo e lavorativo.

Il sabato è considerato, convenzionalmente, festivo a tutti gli effetti contrattuali.

Sono, inoltre, considerati festivi i giorni dichiarati tali nel luogo di esecuzione del contratto e la parte ivi residente deve darne comunicazione in tempo utile alla controparte.

Per consegna o spedizione o ritiro o decade o quindicina o mensile, s'intendono:

- *per prima decade*: il periodo del mese che va dal 1° al 10° giorno incluso;
- *per seconda decade*: il periodo del mese che va dall'11° al 20° giorno incluso;
- *per terza decade*: il periodo che va dal 21° all'ultimo giorno (incluso) del mese;
- *per prima quindicina*: il periodo del mese che va dal 1° al 15° giorno incluso;
- *per seconda quindicina*: il periodo che va dal 16° all'ultimo giorno (incluso) del mese;
- *per mensile*: il periodo che va dal 1° all'ultimo giorno (incluso) di ogni mese convenuto.

Ogni quota di contratto viene considerata come un contratto separato a tutti gli effetti.

Se le parti non precisano in contratto il termine di consegna, questo si intende per consegna pronta da eseguire entro 8 giorni successivi alla data del contratto.

La merce, quando la vendita non sia stata conclusa «salvo visita», deve essere sempre acquisita dal compratore.

Art. 10 - Consegna in imballi del compratore.

Se la merce contrattata deve essere insaccata in imballi del compratore, costui deve far pervenire gli imballi al venditore. I termini di consegna di cui ai primi cinque commi dell'articolo precedente decorrono dal giorno successivo a quello del ricevimento degli imballi stessi.

Art. 11 - Reclami.

Il compratore che intende proporre reclami e/o contestazioni suole dare comunicazione non oltre 2 giorni lavorativi successivi al ricevimento della merce, nel caso di «coacervo»² successivi all'ultimo ricevimento. Il giorno lavorativo successivo al ricevimento della merce, limitatamente ai prodotti

² Campione medio omogeneo nel caso di più consegne ravvicinate facenti parte della stessa quota contrattuale.

«da essiccare».

Il reclamo contiene l'esposizione specifica delle caratteristiche qualitative contestate.

Qualora la merce venga consegnata per conto del venditore da altra ditta, il reclamo viene contestualmente inviato per conoscenza anche a chi ha effettuato la consegna.

I venditori/compratori intermedi ritrasmettono tale comunicazione al loro diretto venditore/compratore entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della comunicazione.

Art. 12 - Disposizioni per la consegna.

La messa a disposizione da parte del venditore viene effettuata entro il termine contrattuale, viene fatta a mezzo raccomandata o mediante conferma su supporto elettronico in uno dei giorni lavorativi del periodo contrattuale e contiene indicazioni chiare affinché il compratore possa adeguarsi con normale diligenza.

Se fatta l'ultimo giorno lavorativo di detto periodo è comunicata per mezzo raccomandata o mediante conferma su supporto elettronico entro le ore 12.

Negli altri giorni del periodo contrattuale la messa a disposizione dovrà essere rispettivamente spedita non oltre le ore 18. Se spedita dopo le ore 18, la messa a disposizione ha effetto dal giorno lavorativo successivo.

Tuttavia, il venditore può anticipare l'invio della comunicazione della messa a disposizione anche nei 5 giorni lavorativi precedenti il periodo previsto in contratto, purché rimangano immutati i termini degli altri adempimenti contrattuali.

La franchigia in tal caso decorre dal primo giorno lavorativo del periodo contrattuale.

Nella vendita con la condizione «ritiro» il venditore effettua la messa a disposizione entro l'ultimo giorno lavorativo precedente il periodo previsto per il ritiro stesso.

In caso di più messe a disposizione riferite ad una medesima quota il quantitativo non dovrà essere inferiore alla normale portata di un autotreno/autoarticolato per singolo luogo di consegna.

Per i contratti che prevedono l'esecuzione «prontissima» o «pronta/disponibile» non è richiesta la messa a disposizione.

Art. 13 - Luogo di consegna.

Per luogo di consegna s'intende la località nella quale il venditore si è obbligato a consegnare la merce a proprio rischio e spese.

Per le vendite effettuate alla condizione di franco partenza è fatto obbligo al venditore di indicare, nella messa a disposizione, il luogo in cui la merce verrà caricata.

Art. 14 - Tolleranze sui quantitativi contrattati.

Se le parti non specificano in contratto che la quantità contrattata deve intendersi bloccata o precisa il venditore è autorizzato a consegnare il 2% in più o in meno della quantità stessa al prezzo di contratto.

Nei contratti a consegna ripartita, le tolleranze sopra indicate sono ammesse su ogni singola quota e non già sul quantitativo globale del contratto.

Art. 15 - Peso.

Peso netto in imballi del compratore: il peso degli imballi non è calcolato nel peso della merce.

Peso netto in imballi del venditore: il peso degli imballi non è calcolato nel peso della merce.

Art. 16 - Termini e disposizioni per l'esecuzione del contratto.

I termini e le disposizioni per l'esecuzione del contratto devono intendersi riferiti al luogo stabilito per la consegna e/o spedizione e sono gli stessi stabiliti all'art. 9.

Art. 17 - Mancata osservanza dei termini di consegna o di ritiro.

La mancata osservanza dei termini di consegna o spedizione da parte del venditore o di ritiro da parte del compratore, nonché il mancato invio delle disposizioni da parte di chi spetta, danno facoltà all'altro contraente di ritenere risolto il contratto nei seguenti casi:

a) scaduta la normale franchigia, per la merce contrattata alle condizioni di «prontissima», «pronta/disponibile» o comunque quando l'esecuzione debba iniziare entro 15 giorni consecutivi e successivi alla data della contrattazione;

b) negli altri casi, decorsi 2 giorni lavorativi successivi alla scadenza dei termini contrattuali di consegna o ritiro o spedizione della merce. Durante i predetti due giorni, il venditore ha il dovere/diritto di consegnare ed il compratore il diritto/dovere di ritirare la merce, restando però a carico della parte negligente l'eventuale differenza esistente tra il prezzo di mercato corrente alla data di scadenza della franchigia e quello alla data dell'effettiva consegna o ritiro o spedizione.

L'eventuale differenza-prezzo non è reclamabile qualora il compratore abbia effettuato il pagamento nei termini di franchigia preesistenti.

L'inadempienza di una delle parti dà diritto all'altra parte al risarcimento delle differenze di prezzo e spese relative.

Art. 18 - Causa di forza maggiore.

Per eventi imprevedibili che impediscono in maniera definitiva l'esecuzione, il contratto è risolto per la parte da eseguire.

Se l'impedimento ha carattere temporaneo, il termine di esecuzione verrà prorogato di tanti giorni quanti sono i giorni di impedimento.

Qualora l'impedimento superi 15 giorni, il contratto o la quota non eseguita è risolto/a nel rispetto delle eventuali differenze di prezzo.

La parte che invoca la causa di forza maggiore ne dà comunicazione al suo insorgere, comunque non oltre 3 giorni, a mezzo raccomandata o mediante conferma su supporto elettronico, alla propria controparte con l'obbligo di fornire la prova certa del sopraggiunto impedimento.

RICEVIMENTO E CONTROLLO

Art. 19 - Ricevimento della merce.

La constatazione della quantità e della qualità e condizionamento della merce deve aver luogo:

a) *in partenza*, se la merce è ritirata con mezzi del compratore o da lui procurati, oppure dal vettore all'atto della spedizione per ferrovia;

b) *in arrivo*, se la merce è consegnata o spedita con mezzi del venditore.

La constatazione della merce deve aver luogo a destinazione, ancorché la merce sia stata ritirata con mezzi del compratore o da lui procurati.

Il compratore in ogni caso deve conservare diligentemente, nell'interesse delle parti, la merce pervenutagli o da lui ritirata, anche se ritenga per una qualsiasi ragione di avere diritto di rifiutarla.

Nel caso però in cui la merce sia «alla rinfusa», se il ricevitore ritiene di respingerla e non sia in grado di ricoverarla separatamente, deve previamente prelevare regolare campione.

Art. 20 - Differenze qualitative - Mancato controllo da parte del venditore e prelievo campioni.

Qualora il compratore constati differenze qualitative o di condizionamento fra la merce contrattata e quella ricevuta, ne dà comunicazione al venditore o all'incaricato della consegna al massimo entro due giorni successivi al ricevimento della merce, esclusi i giorni festivi o comunque non lavorativi.

Il compratore procede al campionamento della merce, così come previsto all'art. 21.

Art. 21 - Campionamento - Analisi e perizie.

a) Campionamento

Il prelevamento dei campioni sigillati - se richiesto - compete anche per gli oneri relativi al venditore per le vendite «franco partenza» ed al compratore per le vendite «franco arrivo».

I campioni vengono prelevati nel luogo di consegna della merce in almeno due esemplari per ogni singolo ricevimento, in contraddittorio fra chi

riceve e chi effettua la consegna, siano essi il venditore od il compratore oppure, in mancanza di questi, il vettore il quale, anche senza specifica autorizzazione, rappresenta nel campionamento la parte che gli ha affidato il trasporto.

I campioni per la determinazione dell'umidità, delle altre caratteristiche analitiche e/o per il condizionamento sono confezionati in contenitori di vetro o plastica a chiusura ermetica e con peso netto di almeno 300 grammi.

b) Analisi

In caso di reclamo, il campione od i campioni sono presentati per l'analisi ad un laboratorio di fiducia delle 2 parti in possesso della necessaria certificazione di qualità per la valutazione da effettuare:

- entro 8 giorni consecutivi se depositati, o 5 giorni consecutivi se spediti a mezzo posta o corriere decorrenti dal giorno successivo al prelevamento.
- limitatamente ai prodotti «da essiccare», i campioni sono depositati entro 4 giorni decorrenti dal giorno successivo al prelevamento e non è prevista la spedizione a mezzo posta.

In caso di coacervo, i predetti termini di tempo decorrono dal giorno successivo all'ultimo prelevamento.

I risultati delle analisi sono vincolanti per i contraenti e sono spediti entro 8 giorni dal ricevimento alla controparte a mezzo raccomandata.

Qualora il venditore intenda avvalersi della "contro-analisi", deve presentare allo stesso laboratorio d'analisi nei termini suindicati, decorrenti dal giorno successivo al ricevimento del reclamo stesso, il campione od i campioni validi in suo possesso, dando di ciò contestuale notizia alla controparte, a mezzo raccomandata o mediante conferma su supporto elettronico.

A seguito del ricorso alla seconda analisi, viene considerata finale e definitiva la media delle risultanze.

Le spese d'analisi e contro-analisi, per le quote relative ai dati deficitari, sono a carico della parte in difetto.

Nel caso di "fillera" i fillieristi provvedono a trasmettere nel più breve tempo possibile (debito corso) e comunque non oltre 8 giorni le comunicazioni relative agli accertamenti analitici menzionati al rispettivo fillierista.

Della mancata osservanza di tale obbligo è responsabile ad ogni effetto la parte che non ha adempiuto all'osservanza.

Art. 22 - Abbuoni per differenza di qualità o di condizionamento.

L'abbuono che il venditore deve accordare al compratore per constatate differenze di qualità o di condizionamento è determinato di solito mediante arbitrato di qualità e condizionamento, su constatazioni fatte e su campioni suggellati prelevati nel modo stabilito dall'articolo precedente.

Art. 23 - Rischi di viaggio.

La merce venduta «franco partenza magazzino del venditore» viaggia a rischio e pericolo del compratore.

La merce venduta «franco arrivo magazzino del compratore» viaggia a rischio e pericolo del venditore.

I cali, gli ammanchi e le avarie, non imputabili al trasporto, vanno immediatamente notificati dal compratore al venditore e constatati con apposito verbale sottoscritto dal vettore.

PREZZO E PAGAMENTO**Art. 24 - Prezzo.**

Il prezzo è commisurato alla tonnellata e si riferisce alla merce nelle condizioni di imballo pattuite.

Art. 25 - Pagamento.

Il pagamento, salvo diversa pattuizione, viene effettuato al domicilio del venditore e/o spedizioniere incaricato, per pronta valuta e franco di spese, ad ogni singola consegna.

Per «pagamento pronto», s'intende un pagamento da effettuarsi non oltre gli 8 giorni successivi alla consegna o ritiro a spedizione della merce. Quando la merce è venduta alla generica condizione di «consegna franco valuta», il pagamento s'intende pattuito «pronto».

Per pagamenti «differiti», cioè oltre gli 8 giorni di cui al comma precedente, la decorrenza dei termini inizia dal giorno successivo a quello di consegna, ritiro o spedizione.

Art. 26 - Pagamento contro apertura di credito.

Se il pagamento è convenuto con apertura di credito contro documenti di spedizione ed entro un determinato limite di tempo, l'apertura di credito stessa si intende irrevocabile, confermata, valida per il periodo contrattualmente utile per la spedizione o consegna.

Art. 27 - Pagamento contro reversali.

Il pagamento se è convenuto contro reversali deve essere eseguito nella sua totalità alla presentazione della reversale o ricevuta di spedizione.

Art. 28 - Ritardato o mancato pagamento.

Nel caso di precedenti fatture scoperte relative a pagamenti scaduti per forniture di merce a consegne ripartite, il venditore avrà la facoltà di sospendere le ulteriori consegne e, previa diffida ad adempiere entro 8 giorni a mezzo raccomandata o mediante conferma su supporto elettronico, di dichiarare risolto il contratto per colpa della parte morosa.

Art. 29 - Ritardato o mancato pagamento di altri contratti.

Per le fatture scoperte relative a pagamenti scaduti di altri contratti, il venditore avrà la facoltà di sospendere le ulteriori consegne e, previa diffida ad adempiere entro 8 giorni a mezzo raccomandata o mediante conferma su supporto elettronico, di chiedere la risoluzione del contratto con reciproca rifusione delle eventuali differenze di prezzo e con diritto di compensazione.

Art. 30 - Pagamento nei casi di contestazione.

I reclami per deficienza di peso o di condizionamento o per differenza di qualità non esonerano il compratore dalla osservanza del termine pattuito per il pagamento.

Art. 31 - Variazioni tributarie.

Salvo che in contratto non sia prevista espressamente la condizione di prezzo finito a tutti gli effetti, qualora fra il giorno della conclusione dell'affare e quello della messa a disposizione della merce vi fossero istituzioni, abolizioni o variazioni di oneri imposti dalle Autorità nazionali e/o comunitarie gravanti sul costo d'importazione e di nazionalizzazione della merce o della materia prima da cui è ottenuta, il prezzo del contratto subirà proporzionali aumenti e/o diminuzioni.

Gli aumenti e/o diminuzioni sono calcolati con riferimento al valore della merce assunto per l'applicazione dell'onere, della tassa e/o dell'imposta istituita, abolita o modificata.

MANCATA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 32 - Risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione del contratto per totale o parziale inadempimento, il danno è determinato in base ai prezzi correnti sulla piazza di Lodi accertati nella riunione di mercato immediatamente successiva alla inadempienza medesima, o mediante arbitrato amichevole.

USI PARTICOLARI

GRANI - MAIS - GRANAGLIE NAZIONALI

Art. 33 - Requisiti della merce.

Se nel contratto è convenuto grano di tipo «fino» la merce consegnata deve risultare di produzione e provenienza notoriamente pregiata e di varietà omogenea.

Se è stato convenuto grano «buono mercantile» la merce deve essere almeno di provenienze comuni costituite anche da diverse varietà ma si-

milari purché convenientemente miscelate.

Il grano contrattato come «mercantile» deve essere almeno di produzione comune, anche di varietà diverse.

Art. 34 - Peso specifico (ettolitrico).

Per peso specifico (ettolitrico) si intende il peso naturale del cereale riferito all'ettolitro. Per i contratti di grano, segale, orzo e avena «su denominazione», se non è esplicitamente convenuto, non è garantito un peso minimo specifico (ettolitrico).

Art. 35 - Deficienza di peso specifico (ettolitrico).

La deficienza di peso specifico (ettolitrico) accertata nei cereali nazionali dà diritto ai seguenti abbuoni a favore del compratore:

– *Grano fino*: deficienza tollerata Kg. 1 contro abbuono proporzionale sul prezzo di contratto dello 0,75%;

– *Grano buono mercantile*: deficienza tollerata Kg. 2 contro abbuono proporzionale sul prezzo di contratto dello 0,50% per il primo Kg. di deficienza e 0,75 % per il secondo;

– *Grano mercantile*: deficienza tollerata Kg. 3 contro abbuono proporzionale sul prezzo di contratto dello 0,50% per il primo Kg. di deficienza e 0,75% per ciascuno degli altri 2 Kg.

In caso di maggiori deficienze di peso specifico, l'abbuono relativo è determinato, salvo intervenuto accordo tra le parti, attraverso una valutazione arbitrale.

Il peso specifico (ettolitrico) risultante superiore a quello contrattato non dà diritto ad aumento di prezzo.

Art. 36 - Tolleranza di corpi estranei.

La percentuale di corpi estranei, purché non dannosi, tollerata per ciascuna delle qualità contrattate e i relativi abbuoni sono i seguenti:

GRANO FINO

Impurità tollerata senza abbuono 1,50%:

Ecceденza tollerata fino al 3,50% contro abbuono proporzionale sul prezzo di contratto dell'1% per ogni punto (frazioni in proporzione);

Chicchi spezzati tollerati senza abbuono 2%:

Ecceденza tollerata dal 2,01% al 4% contro abbuono proporzionale sul prezzo di contratto dello 0,50% per ogni punto di ecceденza.

GRANO BUONO MERCANTILE

Impurità tollerata senza abbuono 2%:

Ecceденza fino al 2,50% contro abbuono proporzionale sul prezzo di contratto dell'1%;

Chicchi spezzati tollerati senza abbuono 2%:

Ecceденza tollerata dal 2,01% al 4% contro abbuono proporzionale sul prezzo di contratto dello 0,50% per ogni punto di ecceденza;
Chicchi germinati tollerati fino ad un massimo dell'1% contro abbuono proporzionale sul prezzo di contratto dello 0,50%.

GRANO MERCANTILE

Impurità tollerata senza abbuono 2%:

Ecceденza tollerata per corpi utilizzabili fino al 4,50% contro abbuono proporzionale sul prezzo di contratto dell'1% per punto;

Chicchi spezzati 3%:

Ecceденza tollerata fino al 6% contro abbuono proporzionale sul prezzo di contratto dello 0,50 per ogni punto di ecceденza;

Chicchi germinati 1%:

tollerati contro abbuono proporzionale sul prezzo di contratto dello 0,50. Qualora sia espressamente convenuto il minimo di indice di caduta "falling number" (in secondi), una eventuale deficienza di 10 secondi è tollerata. Ulteriori deficienze comporteranno un abbuono pari a 0,1% sul valore della merce, per ogni secondo, e sino a un massimo di abbuono dell'1,5% sul valore della merce.

MAIS E CEREALI MINORI

(Orzo, segale, avena, etc.)

La tolleranza di corpi estranei è per il mais dell'1% e per i cereali minori del 3%.

Per le ecceденze valgono gli usi di cui all'art. 22.

Art. 37 - Tolleranze (umidità del mais).

Per mais a stagione da essiccare, intendesi il prodotto avente un tenore di umidità base del 30%, salvo altra specificazione. Tutti gli abbuoni, indicati nella tabella sotto riportata, sono validi e applicabili anche per una diversa pattuita base di umidità.

GRANOTURCO SECCO

Umidità eccedente il 15%:

- dal 15,01% al 16,00%: abbuono proporzionale del 2%;
- oltre il 16,00%: il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto della merce.

Chicchi spezzati (cariossidi frantumate che passano attraverso un vaglio a fori circolari del diametro di mm. 4,50 e trattenute da vaglio a maglie di mm. 0,50):

- fino al 4,00%: tollerati senza abbuono;
- da 4,01% all'8,00%: abbuono proporzionale dello 0,25%;
- da 8,01% al 10,00%: abbuono proporzionale dello 0,50%.

Impurità relative ai chicchi e chicchi alterati (chicchi di altri cereali attaccati

da parassiti, germinati, tinti per riscaldamento ma con mandorla di colorazione chiara):

- fino a 2,00%: tolleranze senza abbuono;
- da 2,01% a 4,00%: abbuono proporzionale dello 0,50%.

Impurità varie (Nulle) (tutto ciò che passa attraverso un vaglio a maglie di mm. 0,50, nonché i chicchi avariati da fermentazione, ammuffiti, tarlati, tostati da essiccazione o tinti per autoriscaldamento e con mandorla di colorazione non chiara – pietre, sabbia, frammenti minerali o legnosi, pule, semi estranei, insetti morti e frammenti di insetti):

- fino a 1,00%: tollerate senza abbuono;
- da 1,01% a 4,00%: abbuono proporzionale dell'1%.

GRANOTURCO A STAGIONE DA ESSICCARE

Si applicano i seguenti coefficienti di abbuono o bonifico, per ogni punto (o frazione):

Umidità eccedente quella pattuita:

- per i primi 2 punti: abbuono dell'1,50%;
- da 2,01 a 4 punti: abbuono dell'1,75%;
- da 4,01 a 8 punti: abbuono del 2,00%;
- da 8,01 a 10 punti: abbuono del 3,00%.

Umidità inferiore a quella pattuita:

bonifico dell'1,40% per ogni punto o frazione, in proporzione, fino al limite del 18% di umidità.

In ogni caso, il compratore ha diritto di rifiutare la merce allorquando sia riscontrato un tenore di umidità di 10 punti percentuali superiore al tasso pattuito.

Il mais venduto alla condizione di «secco» non deve avere un grado di umidità superiore al 15%.

Per il mais «secco» è tollerato l'1% di maggiore umidità, con abbuono proporzionale del 2%.

Art. 38 - Calo di trasporto.

Il calo naturale di trasporto è tollerato nella misura massima dello 0,25%.

Art. 39 - Provvigione.

La provvigione spettante al mediatore per la conclusione di contratti di compravendita di cereali è dovuta da ciascuna delle parti nella misura:

grano	0,50% del prezzo complessivo
mais	0,50% del prezzo complessivo
miglio, scagliola, panico e granaglie varie..	0,50% del prezzo complessivo

CEREALI DI PROVENIENZA ESTERA

Art. 40 - Conclusione del contratto.

I contratti di compravendita conclusi sulla piazza di Lodi per cereali di provenienza estera sono conclusi secondo le condizioni generali previste dai contratti interassociativi nazionali.

Art. 41 - Vendite su certificato di qualità o di condizionamento.

Se il contratto è concluso su certificato ufficiale di qualità o condizionamento rilasciato dal paese di provenienza, il venditore è tenuto a esibire al compratore il certificato stesso.

Art. 42 - Abbuoni.

La deficienza di peso specifico (ettolitrico) in confronto a quello contrattato accertata nei grani esteri importati dà luogo ai seguenti abbuoni:

- fino allo 0,50%: nessun abbuono;
- dallo 0,51% al 2,00%: abbuono dello 0,50% per ogni punto (frazioni in proporzione);
- dal 2,01% al 3,00%: abbuono dell'1%.

Eventuali maggiori deficienze di peso specifico (ettolitrico) ed eccedenze di corpi estranei sono solitamente regolate a mezzo di valutazioni arbitrali.

Art. 43 - Vendite a condizioni di pagamento contro buono di consegna.

Se convenuto il pagamento contro ritiro del buono di consegna, il compratore ritira e paga il buono entro le 48 ore successive alla messa a disposizione del buono stesso.

Art. 44 - Provvigione.

La provvigione spettante al mediatore per la conclusione di contratti di compravendita di cereali di provenienza estera è dovuta da ciascuna delle parti contraenti nella seguente misura:

grano	0,50% del prezzo complessivo
mais	0,50% del prezzo complessivo
miglio, scagliola, panico e granaglie varie..	0,50% del prezzo complessivo

SFARINATI E CASCAMI DI GRANO E DI MAIS

Art. 45 - Calo di trasporto.

Il calo e lo sfrido per trasporto e manipolazione sono tollerati nella misura massima dello 0,30%.

Art. 46 - Peso uniforme.

Il peso uniforme dei colli confezionati in imballi è solitamente di Kg. 50.

Art. 47 - Abbuono per eccedenza percentuale di ceneri.

Se gli sfarinati sono contrattati con una precisata percentuale di ceneri inferiore ai massimi di legge, l'eccedenza di ogni centesimo di punto dà diritto a un abbuono proporzionale dello 0,30%.

Art. 48 - Provvigione.

La provvigione spettante al mediatore per la conclusione di contratti di compravendita di farine, cascami di grano e mais, è dovuta da ciascuna delle parti contraenti nella seguente misura:

sfarinati	0,50% del prezzo complessivo
cascami di grano e mais, farinette	0,50% del prezzo complessivo
farinaccio, crusca e cruschetto	0,50% del prezzo complessivo

RISONI

Art. 49 - Peso.

Nei casi di contestazione del peso della merce, fa fede il peso accertato sulla pesa pubblica del luogo di consegna oppure il peso accertato dalla pesa dell'acquirente se regolarmente bollata.

Art. 50 - Tolleranze (peso).

Se le parti non specificano in contratto che la quantità contrattata deve intendersi "bloccata" o "precisa" è ammessa la consegna del 5% in più o in meno della quantità stessa, di cui il 2% al prezzo di contratto e il 3% al prezzo ufficiale di mercato del giorno di consegna o ritiro.

Se la merce è stata preventivamente visitata in «monte» e accettata in quantità, il venditore consegna la quantità visitata. Se invece la quantità della merce è indicata o stimata o stabilita in forma approssimativa, il quantitativo da consegnarsi non può superare o essere inferiore al 10% della quantità indicata, stimata o stabilita in via approssimativa.

Art. 51 - Tolleranze (umidità).

Il risone venduto alla condizione di «secco» non deve avere un grado di umidità superiore al 14,50%; è tollerata un'eccedenza dello 0,50% con abbuono dello 0,50% sul prezzo di contratto.

Art. 52 - Tolleranze (corpi estranei).

Nelle vendite concluse senza riferimento a campioni o a particolari caratteristiche, le tolleranze sono le seguenti:

- *corpi estranei*: è tollerata la presenza di semi, parti di semi o loro derivati commestibili fino al limite massimo dello 0,30 per mille. Oltre tale limite, il compratore può rifiutare la merce.
- *corpi estranei non commestibili*: le sostanze minerali o vegetali non

commestibili, sempre che esse non siano tossiche, sono tollerate fino al limite massimo dello 0,15 per mille. Oltre tale limite il compratore può rifiutare la merce.

Art. 53 - Provvigione.

La provvigione spettante al mediatore per la conclusione di contratti di compravendita di risone è dovuta nella misura di € 0,052 al quintale da parte del venditore e di € 0,361 da parte del compratore.

RISI E ROTTURE DI RISO

Art. 54 - Tolleranze (corpi estranei) - Abbuoni.

Nelle vendite concluse senza riferimento a campioni o particolari caratteristiche garantite, gli abbuoni a favore del compratore per deficienze qualitative rispetto al pattuito vanno regolati proporzionalmente per ogni punto o frazione e sono calcolati sul prezzo di contratto.

a) RISO LAVORATO:

	ECCEDEXZA	ABBUONO
<i>Umidità</i>	Fino allo 0,50 %	
1%		
Per eccedenze superiori allo 0,50% il compratore può rifiutare la merce		
<i>Rotture</i>	Fino all'1%	0,50%
	Dall'1,01% al 2,00%	1,00%
<i>Grani spuntati</i>	Fino al 2%	0,20%
	Dal 2,01% al 5,00%	0,40%
<i>Grani striati rossi</i>	Fino allo 0,50%	1,00%
	Dallo 0,51% al 2,00%	2,00%
<i>Disformità verticali e impurità varietali</i>	Fino al 2%	1,00%
	Dal 2,01% al 5,00%	2,00%
<i>Grani gessati</i>	Fino allo 0,50%	1,00%
	Dallo 0,51% all'1,50%	2,00%
<i>Grani danneggiati</i>	Fino allo 0,30%	1,50%
	Dallo 0,31% all'1,00%	3,00%
<i>Grani danneggiati dal calore</i>	Fino allo 0,01%	1,50%
	Dallo 0,02% allo 0,05%	3,00%
<i>Corpi estranei (compresi i grani vestiti)</i>	Fino allo 0,01%	1,50%
	Dallo 0,01% allo 0,02%	3,00%

b) ROTTURE DI RISO:

Umidità

Eccedenza rispetto al pattuito fino a 0,50% = abbuono dell'1%.

Per eccedenze superiori allo 0,50% il compratore può rifiutare la merce.

Calibratura

Qualora la vendita faccia riferimento a una percentuale massima di rottura che passi attraverso un setaccio con fessure di calibro prestabilito, è consentita una tolleranza del 2% senza abbuono.

Per ulteriore eccedenza fino al 3% = abbuono dell'1%.

Corpi estranei

Eccedenza fino allo 0,50% = abbuono dell'1%.

Eccedenza dallo 0,51% all'1% = abbuono del 2%.

Art. 55 - Calo di trasporto.

Il calo naturale per il trasporto è tollerato nella misura massima dello 0,50%.

Art. 56 - Merce destinata all'estero (peso e qualità) - Campionamento.

Salvo quanto previsto dall'art. 21, per la merce contrattata con la esplicita dichiarazione che essa è destinata all'esportazione, il controllo della merce stessa in peso e qualità è effettuato in partenza.

Se il campionamento è convenuto «al confine» o al «porto di imbarco», il compratore dà tempestivo preavviso al venditore del luogo e del tempo in cui procederà al campionamento.

Il campionamento al «porto d'imbarco» è fatto all'atto dello scarico dal veicolo con il quale la merce arriva al porto. Il prelevamento dei campioni è eseguito a scandaglio su almeno il 10% degli imballi a mezzo sonda, all'imboccatura, al centro e al fondo di ciascun imballo.

Per tutte le varietà di riso e derivati vendute in confezioni speciali, il prelevamento dei campioni è eseguito a scandaglio su almeno il 5% delle confezioni. Le confezioni speciali dalle quali dovranno essere prelevati i campioni non devono superare il numero di 10 pezzi complessivamente per ogni singola pezzatura e qualità.

Il prodotto prelevato è mescolato per assicurare l'omogeneità dei campioni che dovranno essere di 800 grammi ciascuno.

Art. 57 - Provvigione.

La provvigione spettante al mediatore per la conclusione di contratti di compravendita di riso e rotture di riso è corrisposta nella misura dell'1% da parte del venditore e dello 0,50% da parte del compratore da calcolarsi sul prezzo³ di contratto.

³ Vedi art. 6 della legge 03.02.1989 n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione del mediatore): "Hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli".

SEMENTI IN NATURA⁴**Art. 58 - Estensione degli usi.**

Si applicano gli usi alle contrattazioni di sementi in natura (prodotte dall'agricoltore e cedute al selezionatore) di cereali, foraggere, oleaginose, piante da fibra, barbabietole, tuberi-seme di patata e ortive.

Art. 59 - Vendita su campione reale.

Nelle vendite su campione quest'ultimo è diviso fra il mediatore ed il compratore. La parte in mano del mediatore fa fede in caso di contestazione. Nelle vendite dirette il campione è trattenuto dal compratore.

Art. 60 - Vendita con garanzia di purezza e germinabilità.

Se il venditore garantisce una determinata percentuale di purezza e germinabilità, il compratore riceve la merce anche se questa non risponde in tutto alla garanzia espressa in contratto, purché la differenza non superi l'1% sulla purezza ed il 3% sulle germinabilità. Il compratore ha, in tale ipotesi, diritto al rimborso percentuale del minore valore della semente, conteggiando separatamente la purezza dalla germinabilità.

Art. 61 - Omogeneità.

Le sementi devono essere in ogni caso omogenee, vale a dire della stessa varietà⁵ o tipo e della stessa categoria.

Art. 62 - Peso dei colli.

Qualora le sementi in natura vengano vendute in imballi (tela per merce), gli stessi devono essere nuovi.

Art. 63 - Reclami - Analisi.

I vizi apparenti e le differenze di qualità della merce sono denunciati, secondo gli usi contrattuali, al venditore entro tre giorni lavorativi dal ricevimento, a mezzo raccomandata o mediante conferma su supporto elettronico, contenente l'invito alle verifiche ed all'eventuale prelievo in contraddittorio dei campioni relativi, se a tale prelievo non sia stato provveduto in partenza.

In difetto di ciò, la parte dirigente procede al prelevamento e suggellamento dei campioni tramite un Pubblico Ufficiale.

Se per l'accertamento delle caratteristiche contrattuali o di legge si rende

⁴ Per le specie regolamentate dalla legge 1096/71, la vendita di sementi in natura è limitata alla cessione da parte dell'agricoltore-moltiplicatore al selezionatore.

⁵ Cultivar.

necessario l'esame analitico presso un laboratorio autorizzato, i campioni debitamente sigillati sono inviati all'analisi entro cinque giorni dal ricevimento della merce o dal loro prelevamento.

I responsi analitici sono comunicati al venditore di solito entro due giorni lavorativi successivi a quelli del ricevimento del certificato del competente laboratorio di analisi.

Art. 64 - Provvigioni.

La provvigione spettante ai mediatori per la compravendita è corrisposta nelle seguenti misure:

- a) nelle contrattazioni fra produttori e commercianti: 1% dal solo compratore;
- b) nelle contrattazioni fra commercianti: da ciascuna delle parti contraenti, nella seguente misura:

1. *Erba medica - Trifoglio violetto - Trifoglio incarnato - Trifoglio alessandrino - Lupinella sgusciata - Lotus*

€ 0,103 il q.le per partite fino a 50 q.li

€ 0,077 il q.le per partite superiori ai 50 q.li

2. *Lino - Lupinella in guscio - Loietti tutti - Colza - Ravizzone - Senape - Fieno greco - Vigna - Soia - Piselli - Sorgo zuccherino - Sorgo gentile - Sorgo nero - Miglio - Panico - Veccia bianca - Veccia nera - Scagliola - Cicerchia - Cicerchiola - Mochi - etc.*

€ 0,077 il q.le per qualsiasi quantitativo

3. *Favino - Avena - Segale - Orzo*

€ 0,036 il q.le per qualsiasi quantitativo

4. *Sulla sgusciata - Graminacee - Rape - Barbabietole*

€ 0,155 il q.le per qualsiasi quantitativo

5. *Ladino*

€ 0,258 il q.le per qualsiasi quantitativo

6. *Scarti diversi per uso bestiame*

€ 0,103 il q.le per qualsiasi quantitativo

7. *Fumento in natura*

€ 0,052 il q.le per affari normali

€ 0,052 il q.le per prestazioni sussidiarie, assistenza tecnica, etc.

8. *Fumenti selezionati*

€ 0,103 il q.le per le vendite al dettaglio (si intendono per «dettaglio» partite fino a 50 q.li)

€ 0,036 il q.le per vendite all'ingrosso (si intendono per «ingrosso» partite oltre 50 q.li)

9. *Fumentone in natura e selezionato*

€ 0,052 il q.le per qualsiasi quantitativo

10. *Risone da seme*

€ 0,103 il q.le per qualsiasi quantitativo

La provvigione è corrisposta dal solo venditore se trattasi di risone selezionato.

SEMI OLEOSI

Art. 65 - Contrattazioni.

Per i contratti relativi a semi oleosi conclusi sulla piazza di Lodi si applicano gli usi di cui all'art. 1.

Art. 66 - Differenze qualitative tolleranze ed abbuoni.

Nelle vendite di semi oleosi concluse senza riferimento a campioni o a particolari caratteristiche garantite per merce sana-secca, le tolleranze ed abbuoni a favore del compratore, da detrarsi dal prezzo di contratto, sono regolati, in proporzione per ogni punto (o frazioni), secondo le indicazioni sotto riportate.

Oltre i limiti massimi il compratore può rifiutare la merce.

Semi di soia

Tolleranza senza abbuono: fino al 2%.

Dal 2,01% al 5,00%: abbuono dell'1%.

Semi di arachide, colza, girasole

Tolleranza senza abbuono: fino al 2%.

Dal 2,01% al 3,00%: abbuono dell'1%.

In caso di disaccordo tra le parti per le eventuali eccedenze si fa rinvio all'art. 22.

Umidità:

Semi di soia

L'umidità base è fissata al 14%.

Nel caso in cui all'analisi risulti un contenuto inferiore al 14% si procede ad un bonifico a favore del venditore dell'1% per ogni punto (frazione in proporzione) da calcolarsi sul prezzo di contratto.

Qualora, invece, i risultati analitici eccedano l'umidità base gli abbuoni a favore del compratore saranno calcolati come segue:

– dal 14,01% al 15,00%: abbuono dell'1,50%;

– dal 15,01% al 15,50%: abbuono del 2%.

Semi di colza e girasole

Il contenuto di umidità dei semi venduti è tollerato fino al 9% senza abbuono.

Dal 9,01% al 12% abbuono dell'1%.

Art. 67 - Reclami - Campionamento e Analisi.

Per i reclami e le contestazioni si rinvia all'art. 11.

Per il campionamento e l'analisi si rinvia all'art. 21.

Art. 68 - Provvigioni.

La provvigione spettante ai mediatori per la conclusione di contratti sul mercato interno deve essere corrisposta da ciascuna delle parti contraenti nella seguente misura:

semi oleosi di produzione nazionale: 0,5% del prezzo complessivo;
semi oleosi di provenienza estera, franco vagone: 0,5% del prezzo complessivo.

CONCIMI, ANTICRITTOGAMICI E AFFINI

Art. 69 - Reclami, campionatura, analisi.

Nella compravendita di anticrittogamici, insetticidi, disinfestanti, diserbanti e concimi si applicano, quanto ai reclami, alla campionatura e alle analisi, gli usi di cui all'art. 63.

- e) Patate
- f) Ortaggi

COMMERCIO DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

Pag. 53

Sommario

Base di contrattazione	Art.	1
Tolleranza sulla merce	»	2
Calo naturale	»	3
Obblighi del venditore	»	4
Obblighi del compratore (obbligo del ritiro)	»	5
Reclami	»	6

ITER DELL'ACCERTAMENTO

Primo accertamento: 16 marzo 1951.

Ultima revisione:

- a) esame del Comitato tecnico: 30 gennaio 1969.
- b) approvazione definitiva del testo dalla Commissione: 25 novembre 1970.
- c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 1118 del 27 novembre 1970.

Revisione da parte della Camera di Commercio di Lodi:

- a) esame del Comitato tecnico: marzo–maggio 2009.
- b) approvazione definitiva da parte della Commissione usi: 2 dicembre 2009.
- c) approvazione della Giunta camerale: deliberazione n. 116 del 23 dicembre 2009.

Art. 1 - Base di contrattazione.

I prodotti ortofrutticoli sono contrattati su campione, su denominazione o a «vista», o su «descrizione». La frutta secca, confezionata in sacchi o ceste, è contrattata a peso lordo per netto; i carciofi sono contrattati a numero, i rapanelli a mazzetto.

I prodotti ortofrutticoli di produzione locale, posti sul mercato, sono contrattati a «vista».

Art. 2 - Tolleranza sulla merce.

Sul quantitativo contrattato è ammessa, nella consegna, una tolleranza in più o in meno del 5%.

Art. 3 - Calo naturale.

Sul peso dei prodotti ortofrutticoli freschi provenienti da fuori piazza è ammessa una tolleranza sul peso dovuta a calo naturale, secondo la specie del prodotto e precisamente:

- per la frutta in genere, non oltre il 2%;
- per gli ortaggi ed i legumi in genere, non oltre il 5%.

Art. 4 - Obblighi del venditore.

Quando la merce oggetto del contratto è spedita da fuori piazza, fermo restando il rischio del viaggio a carico del compratore, il venditore deve informare tempestivamente il compratore dell'avvenuta spedizione, indicandogliene gli estremi.

Art. 5 - Obblighi del compratore (obbligo del ritiro).

Il compratore deve sempre ritirare la merce contrattata su denominazione o su campione, anche se intenda promuovere reclami sulla qualità, sul peso o per vizi occulti.

Art. 6 - Reclami.

Il compratore può reclamare o promuovere gli accertamenti sulla qualità o sul vizio entro le dodici ore dal ricevimento, per merce deperibile, ed entro le ventiquattro ore per gli altri prodotti.

n) Erbe, sementi e foraggi

Vedi anche Capitolo Secondo – Lettere a, b, c, d)

COMMERCIO DEI FORAGGI

Sommaro

FIENO	Pag. 56
Distinzione	Art. 1
Modo di misurazione	» 2
Peso	» 3
Pagamento	» 4
Obblighi di garanzia del venditore	» 5
Mediazione (provvigione)	» 6
FORAGGI VERDI	Pag. 57
Oggetto della merce	Art. 7
PAGLIA	Pag. 57
Oggetto e modalità del contratto	Art. 8
Forma del contratto	» 9
Misurazione	» 10
Pagamento	» 11
Garanzia	» 12
Mediazione (provvigione)	» 13
TRINCIATO	Pag. 58
Definizione del prodotto e sue caratteristiche chimico/fisiche	Art. 14
Qualità del prodotto	» 15
Modalità di misurazione del prodotto	» 16
Determinazione del prezzo	» 17
Modalità di raccolta e consegna	» 18
Pagamento del prodotto	» 19
Garanzia	» 20
Mediazione	» 21

ITER DELL'ACCERTAMENTO

Primo accertamento: 27 agosto 1927.

Ultima revisione:

- a) esame del Comitato tecnico: 30 gennaio 1969.
- b) approvazione del testo dalla Commissione: 17 marzo 1970.
- c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 1118 del 27 novembre 1970.

Revisione da parte della Camera di Commercio di Lodi:

- a) esame del Comitato tecnico: marzo–giugno 2009.
- b) approvazione definitiva da parte della Commissione usi: 2 dicembre 2009.
- c) approvazione della Giunta camerale: deliberazione n. 116 del 23 dicembre 2009.

FIENO

Art. 1 - Distinzione.

Il fieno si distingue in fieno totalmente essiccato al sole e fieno da silos. In relazione all'epoca del taglio si denomina:

- a) *maggengo*, il fieno raccolto durante il mese di maggio, prodotto al primo taglio dell'annata, con larga prevalenza di graminacee;
- b) *agostano*, il fieno prodotto dal secondo taglio, composto di leguminose in prevalenza e di graminacee, bene essiccate e con colore che può essere un po' più carico di quello del cuoio naturale;
- c) *terzuolo*, il fieno prodotto dal terzo taglio, composto di leguminose e di graminacee con tolleranza di pabio fino al 15%, bene essiccato e con colore che può essere un po' più carico di quello del cuoio naturale;
- d) *quartirolo*, il fieno prodotto dal quarto taglio, come per il precedente terzuolo, con tolleranza di pabio fino al 35% circa;
- e) *fieno di erba medica*.

Art. 2 - Modo di misurazione.

Il fieno è contrattato a quintale. Il fieno pressato è venduto al tenimento (cascina) franco partenza o franco arrivo.

Per fieno pressato si intende il fieno in balle di varie forme.

Art. 3 - Peso.

Il peso ritenuto valevole è quello accertato a mezzo della pesa pubblica all'arrivo o della pesa privata dell'acquirente, regolarmente bollata, o quello determinato dal tecnico agrario. La spesa della pesa pubblica necessaria per la determinazione del peso è a carico del venditore.

Art. 4 - Pagamento.

Nei contratti aventi per oggetto il fieno il pagamento è effettuato con mezzi bancari.

Art. 5 - Obblighi di garanzia del venditore.

Il fieno, sia essiccato al sole sia conservato in silos, è venduto sano e mercantile, salvo che il compratore espressamente lo abbia contrattato senza garanzia.

Non è sano e mercantile il fieno che presenti uno dei seguenti vizi:

- l'aver preso acqua sul campo, durante il periodo di essiccazione, così che siano modificati in modo evidente il valore nutritivo ed il profumo;
- l'essere il fieno ammuffito o eccessivamente o malamente fermentato;
- il contenere materiale di difficile ingestione da parte degli animali (piccole spine, semi pungenti, duri, etc.);
- l'esser mescolato a stramaglie.

Art. 6 - Mediazione (provvigione).

Al mediatore è corrisposta da ciascuna delle parti contraenti una provvigione dell'1% sul prezzo.

FORAGGI VERDI

Art. 7 - Oggetto della merce

Si ha notizia solamente di contratti aventi ad oggetto la vendita di "erba in piedi" venduta per unità di superficie di produzione.

PAGLIA

Art. 8 - Oggetto e modalità del contratto.

Per paglia si intende la paglia del frumento, quella di segale, quella di avena e quella di riso. La paglia è venduta pressata ed è consegnata franco acquirente.

Art. 9 - Forma del contratto.

Il contratto è concluso verbalmente se riguarda la paglia in balle di varie forme e consegnata franco acquirente.

Art. 10 - Misurazione.

La paglia è venduta a peso oppure a superficie di produzione. Il peso è accertato dalla pesa pubblica o privata regolarmente bollata.

Art. 11 - Pagamento.

Nei contratti aventi per oggetto paglia in piccoli quantitativi, sciolta o a vagoni isolati, il pagamento è eseguito con mezzi bancari. Se il contratto prevede consegne ripartite nell'annata, il pagamento è eseguito mensilmente per la quantità ricevuta in tale periodo.

Art. 12 - Garanzia.

La paglia è venduta sana e mercantile, salvo che il compratore espressamente l'abbia contrattata senza garanzia. Non è sana e mercantile la paglia che contenga pula ed altre materie eterogenee o falde ammuffite, per essere stata raccolta bagnata o umida o conservata in luoghi non protetti dalle intemperie.

Art. 13 - Mediazione (provvigione).

Al mediatore è dovuta una provvigione, da ciascuna delle parti contraenti, dell'1% sul prezzo.

TRINCIATO

Art. 14 - Definizione del prodotto e sue caratteristiche chimico/fisiche.

Con la definizione di trinciato si intende il foraggio (variamente costituito) tagliato ad uno stadio di incompleta maturazione fisiologica dei semi (maturazione cerosa nel caso del mais) sminuzzato in campo da appositi apparati meccanici che frazionano l'intera componente vegetale epigea (la "trinciano") in segmenti della lunghezza di pochi centimetri. Per il mais - il più comune foraggio destinato alla trinciatura - detti segmenti vegetali hanno una lunghezza compresa tra 1,5 e 3 cm. L'operazione di trinciatura può avvenire contestualmente al taglio del foraggio - è il caso tipico del mais o dei cereali autunno-vernini - oppure dopo breve appassimento in campo delle erbe tagliate. Il prodotto dopo la trinciatura viene immagazzinato in appositi silos a trincea (raramente a torre), fortemente compresso e ricoperto con teli, al fine di innescare una fermentazione della massa. L'utilizzazione del prodotto avviene dopo un periodo di stazionamento in trincea non inferiore a 30 giorni dal suo stoccaggio.

Il prodotto d'elezione destinato alla trinciatura è il mais ibrido. In quantità del tutto minoritaria sono sottoposti a trinciatura altri cereali, quali il frumento, il triticale, l'orzo e la segale. Analogamente può essere soggetto al processo di trinciatura anche il foraggio polifita proveniente da prato permanente, con particolare riferimento al taglio maggengo, oppure certe consociazioni botaniche quali ad esempio il triticale e pisello proteico.

Normalmente il prodotto alla raccolta deve avere un contenuto di sostanza secca compreso tra il 32% ed il 35% in peso sul tal quale.

Art. 15 - Qualità del prodotto.

La valutazione in ordine alla qualità del prodotto, se riguardante la vendita in campo, è eseguita per semplice osservazione (trattasi di un giudizio sintetico di stima formulato senza l'ausilio di analisi chimico-fisiche o altre misurazioni puntuali) e tende ad appurare la presenza di agenti che vengono interpretati alla stregua di vizi, il cui effetto peggiora il prodotto. In particolare il giudizio di stima (riferito nella maggior parte di casi al trinciato di mais ma, talvolta, estensibile agli altri cereali) tende ad appurare la presenza conclamata e massiva di attacchi da piralide, la diffusa stroncatura di piante operata dal vento, la defoliazione praticata dalla grandine, la presenza di sensibili concentrazioni di muffe e/o carbone sullo stocco o sulla spiga, il tasso di presenza di erbe infestanti all'interno della coltivazione da sottoporre a trattamento. La trinciatura del mais interviene con taglio della pianta ad un'altezza da terra superiore ai 20 cm ed allo stadio fisiologico di "maturazione cerosa", ossia allorché la linea del latte è collocata ai 2/3 della cariosside. La trinciatura dei cereali autunno-vernini

e dei foraggi polifiti avviene con taglio delle piante ad un'altezza da terra superiore ai 5 cm.

Art. 16 - Modalità di misurazione del prodotto.

Il prodotto può essere contrattato secondo due modalità di quantificazione: ad unità di superficie (produttiva); ad unità di peso (tonnellata). La valutazione ponderale, se riferita al prodotto già stoccato in trincea, può avvenire o per puntuale pesatura al momento del deessilamento oppure sulla base della consistenza volumetrica della massa insilata. Il volume costituisce, in questo caso, il parametro da cui partire per poi pervenire, attraverso un mero calcolo matematico, al corrispondente peso, risultante dal prodotto tra il volume ed il peso specifico dell'insilato. La quantificazione del prodotto attraverso l'unità di superficie è adottata per la commercializzazione del trinciato consegnato in campo dal venditore all'acquirente (normalmente si tratta di prodotto venduto "in piedi" e trinciato a cura dell'acquirente). L'unità di misura utilizzata è l'ettaro oppure la pertica milanese. Il prezzo concordato è influenzato da una serie di parametri, tra cui i già richiamati vizi elencati all'art. 15, ma anche il portamento della pianta (condizionato, per il mais, dalla classe FAO d'appartenenza) e la densità impianto. La superficie da considerare è quella computata al netto delle tare di coltivazione. Il riscontro sulla veridicità della superficie dichiarata (dal venditore) è dato dall'esibizione, a richiesta dell'acquirente, delle mappe catastali riguardanti i terreni sui quali insiste il prodotto oggetto di transazione.

In caso di pesatura i costi connessi sono a carico del venditore.

Art. 17 - Determinazione del prezzo.

Con particolare riferimento al mais venduto in campo, talvolta il prezzo viene determinato tra le parti sin dall'epoca di semina del cereale, prendendo a riferimento il valore di mercato della granella secca al momento della contrattazione. In questo caso il prezzo al quintale della futura produzione di mais integrale verde corrisponde ad 1/5 del prezzo della granella secca, se il lavoro di trinciatura sarà posto in carico al venditore, oppure di 1/6 se tale lavoro sarà posto in carico all'acquirente. Il prezzo al quintale così ottenuto può essere poi tramutato in prezzo ad ettaro e/o a pertica milanese attraverso l'indice di produttività media del mais per la zona di riferimento.

Art. 18 - Modalità di raccolta e consegna.

Se il prodotto viene venduto in campo (in piedi) la raccolta e lo stoccaggio sono normalmente posti in carico all'acquirente, che vi provvede con mezzi propri o facendo ricorso a un'impresa che opera per conto terzi. Se il prodotto è venduto in trincea i costi di raccolta e immagazzinamento

sono a carico del venditore.

Art. 19 - Pagamento del prodotto.

È possibile la corresponsione di un acconto (circa il 10% del supposto importo finale della transazione) alla stipula del contratto tra le parti. Il pagamento del saldo o dell'intero importo interviene dopo consegna a 30 giorni a fine mese. Sono possibili altre modalità pattizie, tuttavia poco comuni.

Art. 20 - Garanzie.

Se il prodotto viene consegnato in trincea il venditore deve garantirlo esente da muffe. La presenza di muffe (micotossine) è determinata attraverso apposite analisi chimiche il cui costo è posto in carico al venditore. Il trinciato non deve presentare frazioni degradate per esposizioni all'aria (cappello). Se presente, il cappello deve essere asportato e tenuto in disparte.

Se il prodotto viene venduto in campo con la raccolta in carico all'acquirente, egli in sede di raccolta deve garantire che le operazioni connesse non arrechino danno ai terreni (eccessivo calpestio, compattamento, degrado della struttura fisica).

Art. 21 - Mediazioni.

La mediazione, se pattuita, è pari allo 0,5 % dell'ammontare della transazione ed è dovuta in tale misura da entrambi i contraenti.

TITOLO V
COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

CAPITOLO SESTO
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI

a) Riso brillato

Vedi
Capitolo Secondo
Lettere a), b), c), d)

b) Farine, semola e sottoprodotti della macinazione

Vedi
Capitolo Secondo
Lettere a), b), c), d)

f) Carni fresche, congelate, preparate e frattaglie

COMMERCIO DELLE CARNI BOVINE, OVINE, BUFALINE
E DI POLLAME FRESCHE E CONGELATE

Pag. 63

Sommario

Modalità di contrattazione	Art.	1
Tara	»	2
Mediazione (provvigione)	»	3

ITER DELL'ACCERTAMENTO

Primo accertamento: 13 giugno 1950.

Ultima revisione:

- a) approvazione del testo dalla Commissione usi e dal Comitato tecnico: 7 novembre 2002.
- b) approvazione della Giunta: deliberazione n. 99 del 31 marzo 2003.

Revisione da parte della Camera di Commercio di Lodi:

- a) esame del Comitato tecnico: aprile–maggio 2010.
- b) approvazione del testo definitivo dalla Commissione usi: 27 settembre 2010.
- c) approvazione del testo definitivo da parte della Giunta: deliberazione n. 106 del 13 ottobre 2010.

Art. 1 - Modalità di contrattazione.

La merce è contrattata a peso e venduta senza pelle.

Art. 2 - Tara.

Le carni fresche e congelate sono vendute al netto degli imballaggi.

Art. 3 - Mediazione (provvigione).

Per la conclusione di contratti di compravendita di carni fresche o congelate viene corrisposta al mediatore, da parte del solo venditore, una provvigione nella misura del 3% circa per i contratti conclusi con la grande distribuzione e del 7% circa per i contratti conclusi con il commercio al dettaglio.

COMPRAVENDITA DEI SALUMI, DELLA CARNE FRESCA,
 CONGELATA ED AFFUMICATA E DEI GRASSI SUINI Pag. 65
Sommario

Oggetto del contratto	Art.	1
Ordinazione tramite agente e conclusione del contratto	»	2
Specificazione di uso all'atto dell'ordinazione	»	3
Unità di misura	»	4
Classificazione	»	5
Imballaggi	»	6
Consegna e spese di trasporto	»	7
Verifica della merce	»	8
Ritardo nella consegna	»	9
Mediazione	»	10

ITER DELL'ACCERTAMENTO

Primo accertamento: 15 dicembre 1964 - 2 luglio 1965.

Ultimo accertamento:

a) approvazione del testo dalla Commissione usi e dal Comitato tecnico: 7 novembre 2002.

b) approvazione della Giunta: deliberazione n. 99 del 31 marzo 2003.

Revisione da parte della Camera di Commercio di Lodi:

a) esame del Comitato tecnico: aprile–maggio 2010.

b) approvazione del testo definitivo dalla Commissione usi: 27 settembre 2010.

c) approvazione del testo definitivo da parte della Giunta: deliberazione n. 106 del 13 ottobre 2010.

Art. 1 - Oggetto del contratto.

Oggetto del contratto di compravendita sono: i salumi crudi, i salumi crudi da cuocere, i salumi cotti, la carne fresca, congelata ed affumicata di maiale, i grassi (pancetta arrotolata, pancetta tesa affumicata, pancetta tesa, lardo e strutto, etc.).

Art. 2 - Ordinazione tramite agente e conclusione del contratto.

Quando l'ordinazione avviene tramite agente, il committente, a conferma dell'ordine, ritira la copia-commissione controfirmata dall'agente e dal committente stesso e la vendita è subordinata alla clausola «salvo approvazione della ditta».

Art. 3 - Specificazione di uso all'atto dell'ordinazione.

All'atto dell'ordinazione, dal committente vengono specificate le qualità, i tipi, le quantità e le denominazioni dei generi, secondo il listino di produzione delle aziende venditrici.

Art. 4 - Unità di misura.

L'unità di misura della contrattazione è il Kg o multiplo o il sottomultiplo di esso, con specificazione della pezzatura.

Per pezzatura s'intende il peso indicativo di ogni singolo pezzo.

Art. 5 - Classificazione.

I salumi vengono classificati come segue:

- salumi crudi stagionati:

bidone, cacciatori, crespone, filetta, ungherese, salametto, tipo campagnolo, piemonte, felino, fabriano, salame napoli, salsiccia napoletana, genovese, veneto, milano, cremona, pancetta steccata, pancetta coppata, pancetta filettata, etc;

- salumi crudi da cuocere:

aglioli, cotechini, mortadella di fegato, salamelle, salsicce fresche, zampone, tricorno, salamini, verzata, salamelle mantovane, prosciutto salmistrato, prosciutto affumicato, etc.;

- salumi cotti:

mortadella farcita, mortadella di fegato, lingua pressata, lingua cotta, prosciutto pressato (in diverse forme), prosciutto cotto naturale, prosciutto al forno con aromi, prosciutto cotto con osso, prosciutto affumicato, prosciutto cotto Praga, prosciutto cotto addobbato, salame Lyon, spalla cotta pressata, zampone, salame cotto, borsotto, galantina, bresaola mera-

nese, coppa di testa, soppressata veneta, soppressata toscana, wurstel servelà etc., pancetta affumicata, etc.;

- *carni stagionate (denominazione d'uso della merce):*

prosciutto San Michele di Sossano, speck, lonzino, coppa, culatello, capocollo, prosciutto crudo di provenienza estera.

- *prodotti a base di carne italiani che hanno ottenuto il riconoscimento dop/igp:*

Regolamento (CE) n. 1107/1996

- Prosciutto di Parma DOP
- Prosciutto di San Daniele DOP
- Prosciutto di Modena DOP
- Prosciutto Veneto Berico-Euganeo DOP
- Salame di Varzi DOP
- Salame Brianza DOP
- Speck dell'Alto Adige* IGP

* La denominazione "Speck dell'Alto Adige" è registrata anche in lingua tedesca: "Südtiroler Markenspeck" (Regolamento CE n. 1107/1996) e "Südtiroler Speck" (Regolamento CE n. 1065/1997)

Regolamento (CE) n. 1263/1996

- Bresaola della Valtellina IGP
- Culatello di Zibello DOP
- Valle d'Aosta Jambon de Bosses DOP
- Valle d'Aosta Lard d'Arnad DOP
- Prosciutto di Carpegna DOP
- Prosciutto Toscano DOP
- Coppa Piacentina DOP
- Pancetta Piacentina DOP
- Salame Piacentino DOP

Regolamento (CE) n. 1065/1997

- Prosciutto di Norcia IGP

Regolamento (CE) n. 134/1998

- Soppressata di Calabria DOP
- Capocollo di Calabria DOP
- Salsiccia di Calabria DOP
- Pancetta di Calabria DOP

Regolamento (CE) n. 1549/1998

- Mortadella Bologna IGP

Regolamento (CE) n. 590/1999

- Zampone Modena IGP
- Cotechino Modena IGP

Regolamento (CE) n. 1778/2001

- Salamini italiani alla cacciatora DOP

Vigono in ogni caso le procedure di produzione e stagionatura eventualmente fissate nei protocolli di produzione per i prodotti D.O.P. e I.G.P. e specifici per ogni singolo prodotto.

Art. 6 - Imballaggi.

Gli imballaggi sono costituiti da cartoni di diverse misure, contenitori di plastica e sacchi di juta.

L'imballaggio di qualsiasi forma è sempre a carico del venditore.

Tutti i prodotti sono venduti a peso netto.

Art. 7 - Consegna e spese di trasporto.

Il produttore, nella vendita su piazza, nell'ambito della provincia di Lodi, provvede al trasporto della merce e alla consegna a sue spese.

Art. 8 - Verifica della merce.

Nel trasporto per ferrovia, il peso riconosciuto è quello risultante dalle reversali ferroviarie o dalle lettere di vettura e riconosciuto all'atto della consegna.

Nel trasporto con automezzo, il peso è quello risultante dai documenti di trasporto riconosciuto all'atto della consegna.

La qualità della merce e le condizioni dei colli vengono verificate dal destinatario all'atto del ritiro della merce; le eventuali contestazioni su vizi e difetti di qualità apparente da parte del dettagliante vengono comunicate entro 2 giorni lavorativi dalla consegna; esse normalmente vengono fatte per iscritto.

La contestazione su vizi e difetti di qualità apparente, nel commercio all'ingrosso, va fatta all'atto del ricevimento della merce, formulando, normalmente, riserva scritta.

Art. 9 - Ritardo nella consegna.

L'acquirente può rifiutare il ritiro quando si verifica il ritardo nella consegna della carne fresca o congelata rispetto ad un preciso giorno concordato.

Art. 10 - Mediazione.

Nella compravendita la mediazione riconosciuta è nella misura del 3% circa per i contratti conclusi con la grande distribuzione e del 7% circa per i contratti conclusi con il commercio al dettaglio.

COMMERCIO DI TUORLO E ALBUME DI UOVA
ESSICATI E CONGELATI

Nessun uso accertato.

p) Pelli grezze e residui della macellazione

COMMERCIO DELLE PELLI

PELLI FRESCHE PROVENIENTI DALLA MACELLAZIONE
DI BOVINI ED EQUINI E PELLI SALATE*Sommario*

a) Pelli fresche	Pag. 71
Oggetto del contratto	Art. 1
Classificazione delle pelli (peso)	» 2
Consegna	» 3
Qualità e abbuoni	» 4
Prezzo (pagamento)	» 5
Mediazione	» 6
b) Pelli salate	Pag. 72
Contrattazione (peso)	Art. 7
Clausola speciale (clausola «circa»)	» 8
Clausola speciale (peso «ripesato»)	» 9
Specie di vendita (pelli gropponate)	» 10
Consegna	» 11
Tolleranze (indicazione di limite massimo e minimo)	» 12
Tolleranze (indicazione degli estremi minimi e massimi e media di peso)	» 13
Abbuoni	» 14
Prezzo (modalità)	» 15
Mediazione	» 16

ITER DELL'ACCERTAMENTO

Primo accertamento: 2 febbraio 1978.

Ultima revisione:

a) esame del Comitato tecnico: 16 dicembre 1980.

b) approvazione definitiva del testo dalla Commissione: 16 febbraio 1981.

c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 465 del 15 luglio 1981.

Revisione da parte della Camera di Commercio di Lodi:

a) esame del Comitato tecnico: maggio-luglio 2010.

b) approvazione del testo definitivo dalla Commissione usi: 27 settembre 2010.

c) approvazione del testo definitivo da parte della Giunta: deliberazione n. 106 del 13 ottobre 2010.

PELLI FRESCHE PROVENIENTI DALLA MACELLAZIONE
DI BOVINI ED EQUINI E PELLI SALATE

a) Pelli fresche

Art. 1 - Oggetto del contratto.

Il contratto impegna i produttori di pelli¹ i quali devono consegnare, per tutta la durata del contratto, tutto ed esclusivamente il prodotto della propria macellazione o scuoiatura.

Art. 2 - Classificazione delle pelli (peso).

Le pelli di animali bovini ed equini sono contrattate a peso ed i prezzi sono stabiliti secondo la seguente classificazione:

- 1^a - Pelli di vitello del peso da più di 8 fino a 12 kg;
- 2^a - Pelli di vitello del peso da più di 12 fino a 20 kg;
- 3^a - Pelli di vitello del peso da più di 20 fino a 26 kg;
- 4^a - Pelli di vitellone del peso da più di 26 fino a 40 kg;
- 5^a - Pelli di vitellone del peso da più di 40 fino a 50 kg;
- 6^a - Pelli di vitellone di oltre 50 kg;
- 7^a - Pelli di vacca del peso fino oltre 30 kg;
- 8^a - Pelli di vacca del peso di oltre 30 kg;
- 9^a - Pelli di puledro del peso fino a 12 kg;
- 10^a - Pelli di cavallo;
- 11^a - Pelli di mulo;
- 12^a - Pelli di asino.

Art. 3 - Consegna.

La consegna delle pelli è eseguita nei singoli macelli dei produttori o al macello pubblico all'incaricato del compratore.

Art. 4 - Qualità e abbuoni.

Il prezzo indicato nel contratto si intende per pelli sane e mercantili, provenienti dalla normale macellazione.

Le pelli provenienti da mortalità da fatti accidentali, le pelli con difetto di scortico (*buchi, tagli, rasure, etc.*) oppure sformate, piagate, marcate a fuoco, stercate, tarolate o comunque difettate, danno al compratore il diritto ad un abbuono corrispondente all'entità dell'imperfezione.

Nell'esecuzione di contratti che hanno per oggetto pelli di bestiame allevato o macellato nell'Italia settentrionale il compratore, preavvisato alla

conclusione del contratto, è tenuto ad accettare anche pelli di animali provenienti da altre zone italiane od estere contro abbuono in relazione al minor valore delle pelli di provenienza diversa da quella oggetto del contratto.

Le pelli sono contrattate prive della testa, delle alette e con zampe tagliate al ginocchio (pelli «quadrate»).

Il compratore ha diritto ad un abbuono sul peso constatato per le pelli non in condizionatura regolare.

Il compratore ha diritto di rifiutare le pelli che sono in stato di incipiente putrefazione o che, per i loro difetti, non sono mercantili.

Art. 5 - Prezzo (pagamento).

Le pelli possono essere consegnate dal produttore all'acquirente anche prima della determinazione del prezzo, il quale viene stabilito ai primi giorni del mese successivo a quello in cui ha luogo la consegna in base ai prezzi correnti sul mercato.

Nei contratti plurimensili gli acquirenti possono corrispondere ai produttori acconti o cauzioni sul presunto valore delle pelli in corso di consegna. I raccoglitori per conto terzi sono compensati da questi ultimi in base al quantitativo di pelli consegnate.

Art. 6 - Mediazione.

Nelle contrattazioni fra macellatori e raccoglitori per pelli fresche la provvigione per mediazione è corrisposta da ciascuna delle parti contraenti nella misura dello 0,50%.

La stessa provvigione spetta ai commissionari e procacciatori di affari.

b) Pelli salate

Art. 7 - Contrattazione (peso).

La contrattazione di pelli salate provenienti dalla macellazione di bovini e di equini avviene a peso fresco (peso coda) oppure a peso «ripesato».

Art. 8 - Clausola speciale (clausola «circa»).

Se nei contratti di vendita di pelli salate (*compresi i gropponi e frassami*) in lotti, la quantità della merce è indicata con l'espressione «circa», il venditore può consegnare una quantità del 5% in più o in meno di quella contrattualmente convenuta.

Art. 9 - Clausola speciale (peso «ripesato»).

L'espressione «peso ripesato» indica il peso constatato all'atto della consegna delle pelli dopo la salatura.

Nella salatura a secco (*fuori vasca*), il peso «ripesato» è quello constatato

alla consegna, dopo 24 ore di impilatura, secondo le modalità di cui al capoverso seguente.

Le pile sono formate:

- di 200 pelli di vitello del peso da 8 a 12 kg;
- di 150-175 pelli di vitellone del peso da 12 a 20 kg;
- di circa 150 pelli bovine del peso inferiore a 40 kg;
- di 150 pelli equine;
- di circa 125 pelli bovine del peso superiore a 40 kg.

Il peso «ripesato» è constatato previa spazzatura del sale aderente alle pelli.

Nelle consegne a peso «ripesato» la pesatura è eseguita durante il ricevimento della merce oppure a fine del «ricevimento» se le pelli sono man mano confezionate in pacchi.

Il peso della merce è comprensivo anche dell'eventuale imballaggio (*legatura con corda*).

Art. 10 - Specie di vendita (pelli gropponate).

Le pelli bovine sono vendute anche «gropponate» intendendo con tale espressione che il groppone è venduto separatamente dai fianchi e dalle spalle (*frassame*) con coda amputata a circa cm 15 dalla sua radice.

Se il contratto non indica la percentuale di taglio, il groppone si intende tagliato al «portante».

I gropponi sono venduti a peso reale previa impilatura di almeno 100 gropponi che successivamente sono spazzati dal sale e pesati². Le spalle (*teste*) sono esse pure impilate e spazzate. I fianchi sono scossi.

I frassami devono rispondere ad una misura minima; per le spalle (*teste*) di cm 70 misurati dal taglio di gropponatura all'inizio del canale dell'orecchio; per i fianchi, da cm 25 in su al centro e per cm 10 minimo in su alla punta di petto.

Art. 11 - Consegna.

La consegna delle pelli bovine (escluse quelle di vitello) ed equine a «peso coda» avviene dietro esibizione della distinta in cui sono specificati i dati delle pelli (numero di targhetta e peso singolo).

In ogni caso le pelli di qualsiasi specie devono rispondere ad una sequenza regolare di pesi compresi fra i limiti di peso minimi e massimi anche se la media non è indicata in contratto.

Il calo delle pelli nei limiti del peso minimo e massimo deve essere in relazione al calo medio riscontrato sull'intera partita.

Il ricevimento da parte del compratore direttamente o a mezzo di suo

² Le pile sono di 120 gropponi quando questi siano ricavati da pelli di peso inferiore a 45 kg e di 150 quando siano ricavati da pelli di peso inferiore a 30 kg.

mandatario ha valore di accettazione della partita oggetto del contratto, in qualità e peso. Il venditore non garantisce che la merce sia adatta per l'impiego al quale è destinata, e per il quale verrà utilizzata, e non è responsabile dei vizi rilevati durante e dopo la lavorazione.

La merce è venduta franco su automezzo al magazzino del venditore o franco su vagone stazione partenza.

La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del compratore.

Art. 12 - Tolleranze (indicazione di limite massimo e minimo).

Se nel contratto la quantità della merce è indicata con un limite minimo ed un limite massimo (per esempio 1.000-1.200 pelli), il venditore deve consegnare un quantitativo di pelli compreso fra i limiti indicati senza ulteriori tolleranze.

Art. 13 - Tolleranze (indicazione degli estremi minimi e massimi e media di peso).

Nei contratti di vendita di lotti di pelli salate (compresi i gropponi ed i frasami) sono precisati, oltre che la categoria e la qualità delle pelli vendute, anche gli estremi minimi e massimi di peso delle singole pelli nonché il peso medio della partita.

Gli estremi minimi e massimi non ammettono tolleranze, mentre sulla media indicata è ammessa una tolleranza del 3% in più o in meno.

Art. 14 - Abbuoni.

Per le pelli di vitello fino a 12 kg sono concessi abbuoni come segue:

- del 10% fra la prima e la seconda scelta;
- del 20% fra la prima e la terza scelta;
- del 30-40% fra la prima e la quarta scelta.

Per le altre pelli gli abbuoni sono concessi a seconda dell'entità del difetto.

Art. 15 - Prezzo (modalità).

Il prezzo si intende convenuto per contanti netto alla consegna della merce o contro documenti di spedizione e comprende le spese di imballaggio (corda), la prestazione del personale per il ricevimento (leggi «collaudo e gradimento») e per il carreggio eventuale.

Art. 16 - Mediazione.

Nelle vendite di pelli salate, in lotti, la provvigione per mediazione è dell'1% da parte del venditore e dello 0,50% da parte del compratore.

Se il mediatore interviene nelle operazioni di ricevimento (leggi «collaudo e gradimento») della merce, la provvigione è dell'1% anche da parte del compratore.

Le stesse percentuali spettano ai commissionari e procacciatori di affari.

TITOLO V COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

CAPITOLO SEDICESIMO PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

a) Concimi chimici	Pag. 76
b) Anticrittogamici	Pag. 76

Sommario

Reclami, campionatura, analisi	Art. 1
Reclami - analisi	» 2

c) Saponi, glicerina, profumeria	Pag. 77
----------------------------------	---------

ITER DELL'ACCERTAMENTO

Primo accertamento: 27 maggio 1878.

Ultima revisione:

- a) esame del Comitato tecnico: 12 dicembre 1996/1997.
- b) approvazione definitiva da parte della Commissione: 27 novembre 1997.
- c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 66 del 26 febbraio 1998.

Revisione da parte della Camera di Commercio di Lodi:

- a) esame del Comitato tecnico: 17 marzo 2008.
- b) approvazione del testo definitivo da parte della Commissione usi: 30 giugno 2008.
- c) approvazione del testo definitivo da parte della Giunta: deliberazione n. 61 del 8 luglio 2008.

- a) Concimi chimici
- b) Anticrittogamici

Art. 1 - Reclami, campionatura, analisi.

Nella compravendita di anticrittogamici, insetticidi, disinfestanti, diserbanti e concimi si applicano, quanto ai reclami, alla campionatura e alle analisi, gli usi di cui all'art. 2.

Art. 2 - Reclami - Analisi.

I vizi apparenti e le differenze di qualità della merce sono denunciati, secondo gli usi contrattuali, al venditore entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento, con telegramma o con telexscritto contenenti l'invito alle verifiche ed all'eventuale prelievo in contraddittorio dei campioni relativi, se a tale prelievo non sia stato provveduto in partenza.

In difetto di ciò, la parte diligente procede al prelievo e suggellamento dei campioni tramite un Pubblico Ufficiale.

Se per l'accertamento delle caratteristiche contrattuali o di legge si rende necessario l'esame pratico presso un laboratorio autorizzato, i campioni debitamente sigillati sono inviati all'analisi entro 5 giorni dal ricevimento della merce o dal loro prelievo.

I responsi analitici sono comunicati al venditore di solito entro due giorni lavorativi successivi a quelli del ricevimento del certificato del competente laboratorio analisi, fermo restando, in caso di controversia giudiziaria, l'applicazione del disposto dall'art. 1495 Codice Civile.

c) Saponi, glicerina, profumeria

Nessun uso accertato.

- d) Prodotti farmaceutici
e) Colori e vernici

COMMERCIO DEI PRODOTTI CHIMICI IN GENERE, DEI PRODOTTI CHIMICO-FARMACEUTICI, DEI PRODOTTI SENSIBILI PER FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA E RADIOGRAFIA, DEI PRODOTTI COLONIALI, DELLE DROGHE E DEI GENERI PER TINTA E PER CONCIA

Sommario

USI COMUNI	Pag. 80
Conclusione del contratto	Art. 1
Clausole speciali ed esecuzione del contratto	» 2
Oneri della quarantena	» 3
Requisiti della merce (nomenclatura e caratteristiche)	» 4
Imballaggi	» 5
Tare	» 6
Consegna	» 7
Verifica della merce	» 8
Contestazioni di qualità	» 9
Pagamento	» 10
Tolleranze sul peso	» 11
USI PARTICOLARI - GAS TECNICI (*)	Pag. 83
Modalità di vendita e consegna	Art. 12
Gas liquefatti	» 12/bis
Misurazione e tolleranze	» 13
Cauzione e restituzione delle bombole	» 14
Responsabilità e obblighi del compratore	» 15
Mezzi di trasporto	» 16
Bombole di proprietà del compratore o di terzi	» 17
GLUCOSIO	Pag. 85
Determinazione della densità	Art. 18
Tolleranza	» 19
GOMMO-RESINE	Pag. 86
Specie di vendita (gomme insolubili nazionali)	Art. 20
Requisiti della merce	» 21

Peso	»	22
Tolleranze qualitative	»	23
Diritto di rifiuto	»	24

INCHIOSTRI DA STAMPA Pag. 86

Modalità di vendita	Art.	25
Composizione e requisiti tecnici	»	26

PRODOTTI SENSIBILI PER FOTOGRAFIA CINEMATOGRAFIA E RADIOGRAFIA Pag. 87

Oggetto del contratto	Art.	27
Prezzo	»	28
Contestazioni - Controllo della qualità della merce	»	29
Materiale in lavorazione	»	30

TABELLA DELLE TARE Pag. 88

ITER DELL'ACCERTAMENTO

Primo accertamento: 22 maggio 1877.

Ultima revisione:

- a) esame del Comitato tecnico: 2005; (*) per GAS TECNICI: 9 novembre 1995.
- b) approvazione definitiva del testo dalla Commissione: 19 maggio 2005; per GAS TECNICI: 8 febbraio 1996.
- c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 277 del 6 ottobre 2005; per GAS TECNICI: 20 maggio 1996.

Revisione da parte della Camera di Commercio di Lodi:

- a) esame del Comitato tecnico: gennaio-maggio 2008.
- b) approvazione definitiva del testo dalla Commissione: 30 giugno 2008.
- c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 61 del 8 luglio 2008.

USI COMUNI

Art. 1 - Conclusione del contratto.

I contratti possono essere stipulati sia per iscritto che verbalmente, direttamente o per mezzo di intermediario.

Le vendite effettuate per mezzo di intermediari sono impegnative per ambo le parti se il venditore conferma l'ordine o dà inizio alla esecuzione dell'ordine stesso entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto.

Art. 2 - Clausole speciali ed esecuzione del contratto.

I contratti di merci viaggianti sono conclusi secondo le norme internazionali Incoterms:

TRASPORTO	INCOTERMS 2000									
	EXW	FCA	FAS	FOB	CFR CIF	CPT CIP	DAF	DES	DEQ	DDU DDP
Trasporto terrestre										
Trasporto aereo										
Trasporto per acque interne										
Trasporto marittimo da porto a porto										
Trasporto multimodale in parte via mare (container e roll-on/roll-off)	EXW	FCA	FAS	FOB	CFR CIF	CPT CIP	DAF	DES	DEQ	DDU DDP
*da porta a porto										
*da porta a porta										

Legenda

EXW Ex Works (Franco Fabbrica)

FCA Free Carrier At (Franco Vettore)

FAS Free Alongside Ship (Franco Lungo Bordo)

FOB Free On Board (Franco a Bordo)

CFR/CIF Cost and Freight/Cost Insurance and Freight (Costo e Nolo/ Costo Assicurazione e Nolo)

CPT/CIP Carriage Paid To/Carriage and Insurance Paid to (Trasporto Pagato fino a .../Trasporto e Assicurazione Pagati fino a ...)

DAF Delivered At Frontier (Reso Frontiera)

DES Delivered Ex Ship (Reso Ex Ship)

DEQ Delivered Ex Quay (Reso Banchina)

DDU/DDP Delivered Duty Unpaid/Undelivered Duty Paid (Reso non Sdoganato/Reso Sdoganato)

Art. 3 - Oneri della quarantena.

Le conseguenze derivanti da ordinanze di quarantena sono a carico del compratore.

Art. 4 - Requisiti della merce (nomenclatura e caratteristiche).

I prodotti chimici in genere, i prodotti chimico-farmaceutici, i prodotti sensibili per fotografia, cinematografia e radiografia ed i generi per tinta e per concia sono contrattati in base alla denominazione comunemente adottata nel commercio¹.

I prodotti chimico-farmaceutici devono avere le caratteristiche stabilite dalla Farmacopea Ufficiale Italiana (F.U.I.) o dalla Farmacopea Europea.

La merce risponde ai requisiti tecnici richiesti dall'impiego a cui il fabbricante espressamente la dichiara destinata o destinabile.

Il compratore prima di intraprendere l'utilizzazione definitiva della merce fornitagli ne accerta l'idoneità su un campione di essa, richiedendo, eventualmente, l'assistenza tecnica dello stesso fabbricante.

Per i prodotti chimici industriali contrattati o venduti con la sola indicazione di un titolo percentuale, si garantisce la costituzione e la qualità delle singole impurità riportate sui bollettini tecnici.

Art. 5 - Imballaggi.

Quando si verificano modificazioni nell'imballaggio che alterino le proprietà e/o le caratteristiche della merce, il compratore può rifiutare il ricevimento.

Art. 6 - Tare.

Le tare si distinguono in:

- a) tara reale, che è quella da dedurre dal peso lordo;
- b) tara per merce, che è la tara nei casi in cui al peso lordo non è stato detratto il peso dell'imballaggio, fatto pagare all'acquirente come se fosse merce;
- c) tara convenzionale, che è quella in cui il peso dell'imballaggio è calcola-

¹ Nel commercio internazionale deve essere fatto riferimento alla designazione e codificazione del Sistema armonizzato di cui alla Convenzione internazionale adottata a Bruxelles il 14 giugno 1983 ed il relativo Protocollo di Emendamento adottato a Bruxelles il 24 giugno 1986, entrambi approvati dalle Comunità Europee con Decisione del Consiglio del 7 aprile 1987 n. 87/369/CEE. In applicazione della decisione e per rispondere nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero della Comunità e di altre politiche relative all'importazione o all'esportazione delle merci il Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 ha istituito una nomenclatura delle merci denominata nomenclatura combinata che riprende:

- a) la nomenclatura del Sistema Armonizzato;
- b) le suddivisioni comunitarie di detta nomenclatura (sottovoci nomenclatura combinata).

to per convenzione senza che sia necessaria una constatazione;
d) tara di origine o scritta, che è quella tara che, calcolata dal primo venditore e scritta sull'imballaggio, rimane inalterata in tutte le successive rivendite.

Per le merci estere vendute a peso netto allo sbarco, lo scandaglio delle tare si fa allo sbarco stesso.

In genere, salvo convenzioni contrarie, la tara è considerata «per merce» per tutta la merce venduta in sacchi.

Art. 7 - Consegna.

Se nel contratto è convenuta la consegna a pronti, la merce deve:

a) essere consegnata entro 8 giorni successivi a quello in cui è stato stipulato il contratto, se si tratta di merce da consegnare su piazza;

b) oppure, essere consegnata entro 15 giorni successivi a quello in cui è stato stipulato il contratto, se si tratta di merce da consegnare fuori piazza. Le merci viaggiano a rischio e pericolo del compratore, anche se vendute franco di porto.

La consegna delle merci a domicilio del compratore è espressamente pattuita nel contratto di vendita.

Le interruzioni importanti di lavoro della fabbrica dipendenti da cause di forza maggiore comunicate al committente prorogano il termine di consegna per un tempo eguale all'interruzione, salvo la facoltà di recesso del committente.

Art. 8 - Verifica della merce.

La verifica numerica dei colli viene eseguita all'atto della consegna salvo controllo quantitativo da effettuare entro 8 giorni.

Le merci con provenienza d'oltremare sono verificate all'atto del ritiro, per quanto riguarda le avarie che possono aver subito durante il viaggio.

Art. 9 - Contestazioni di qualità.

Il compratore accerta l'idoneità della merce fornitagli prima di intraprenderne l'utilizzazione.

Le eccezioni del compratore relative alla qualità della merce vanno denunciate al venditore entro 8 giorni, se la merce è consegnata dal fornitore in imballi.

Per la merce sfusa la conformità della qualità pattuita va accertata dal

¹ Nell'allegato 1, sezione VI, capitoli dal 28 al 38 del regolamento sono indicati i prodotti oggetto di revisione usati per il settore del commercio dei prodotti chimici. La Commissione adotta ogni anno un regolamento (pubblicato il 31 ottobre con applicazione dal 1° gennaio di ogni anno successivo) che riprende la nomenclatura combinata.

compratore prima dello scarico.

Nel caso che nelle pattuizioni non fossero state specificate tali caratteristiche, le parti si attengono alla qualità standard della produzione corrente. Qualora si tratti di prodotti che richiedano controlli chimico-biologici il termine per la denuncia è di 15 giorni dal ricevimento della merce.

Art. 10 - Pagamento.

Le modalità di pagamento vengono indicate dal venditore al compratore all'atto dell'ordine.

In difetto di pattuizione i pagamenti sono fatti al domicilio del venditore ed a 60 giorni dalla data della fattura.

In caso di consegne ripartite, per il mancato pagamento di una precedente fattura il venditore può sospendere le ulteriori consegne, salvo le azioni di adempimento o di risoluzione del contratto.

Art. 11 - Tolleranze sul peso.

Fanno fede del peso, salvo diversa pattuizione, i documenti ufficiali di accompagnamento e valgono le seguenti tolleranze:

- a) per prodotti liquidi in fusti sigillati: solo l'arrotondamento allo 0,5 di Kg;
- b) per prodotti liquidi sfusi, in autobotte o cisterna ferroviaria, motrice, rimorchio o autosnodato completi: l'1% di tolleranza sul peso netto, ridotta allo 0,5% per le singole consegne superiori alle 25 tonnellate; se sfusi in chilolitrica: 30 Kg per ogni 1000 litri;
- c) per prodotti solidi: *nessuna tolleranza*, salvo per quelli aventi umidità di tasso variabile o soggetti a calo naturale, per i quali vale il peso di origine.

USI PARTICOLARI - GAS TECNICI

Art. 12 - Modalità di vendita e consegna.

L'ossigeno, l'idrogeno, l'azoto, l'argon, l'anidride carbonica, l'acetilene disciolto e tutti gli altri gas tecnici (semplici e miscelati) compressi, liquefatti, disciolti, sono venduti, franco punto di vendita, in bombole, pacchi bombole e carri bombolai, solitamente di proprietà del venditore.

Il compratore, all'atto della consegna, ha facoltà di chiedere, a proprie spese, in contraddittorio, la ripetizione del controllo di qualità.

I gas tecnici vengono commercializzati:

* in recipienti (bombole, pacchi bombole, carri bombolai) entro i quali si trovano, alla *temperatura ambiente*:

– totalmente allo stato gassoso, alla pressione alla quale sono stati compressi nel recipiente che li contiene (gas compressi)

– allo stato liquido, alla pressione di equilibrio con la propria fase gassosa (gas liquidi)

* in speciali recipienti termicamente isolati, entro i quali si trovano e ven-

gono mantenuti, a temperatura anche notevolmente inferiore alla temperatura ambiente:

– allo stato liquido e alla pressione di equilibrio con la propria fase gassosa.

Art. 12/bis - Gas liquefatti.

Alcuni gas tecnici sono forniti anche allo stato liquido refrigerato in appositi contenitori consegnati in uso da parte del venditore ed installati presso il compratore.

La consegna viene effettuata dal venditore con speciali cisterne di trasporto; la resa è franco compratore, negli appositi contenitori.

All'atto della consegna, il compratore ha facoltà di richiedere, a proprie spese, un controllo qualitativo. Per il contenitore e per le altre attrezzature messe a disposizione del compratore, per effettuare la fornitura, viene corrisposta una quota mensile.

Art. 13 - Misurazione e tolleranze.

La misurazione dei gas tecnici è effettuata secondo le leggi fisiche, con una tolleranza massima complessiva del 10% rispetto alla quantità indicata.

Per l'acetilene disciolto, qualora alla restituzione della bombola sia riscontrata una deficienza superiore a 50 gr di acetone per kg di acetilene, la differenza è addebitata.

La misurazione dei gas forniti allo stato liquefatto refrigerato viene effettuata per differenza di pesata o di livello o con appositi contatori installati sulle cisterne di trasporto.

Art. 14 - Cauzione e restituzione delle bombole.

Le bombole rimangono di proprietà del venditore e sono consegnate al compratore a titolo di noleggio o di comodato.

Il compratore presta cauzione infruttifera adeguata alla quantità e al valore delle bombole e riconosce al venditore un corrispettivo per le spese di manutenzione.

Il compratore restituisce le bombole franco magazzino di provenienza non appena vuote, e comunque non oltre il termine massimo di tolleranza di 60 giorni.

Il compratore non può far riempire presso fornitori diversi dal proprietario le bombole, né può cederle a terzi; non può neppure immettere, nell'attrezzatura affidatagli in uso, gas allo stato liquido refrigerato di provenienza di terzi.

Deve rendere le bombole nelle condizioni nelle quali le ha ricevute.

Nel caso di comodato, il venditore può applicare un indennizzo giornaliero per ritardata resa per ogni bombola fino all'avvenuto ricevimento al proprio magazzino della bombola stessa.

Art. 15 - Responsabilità e obblighi del compratore.

Il compratore, dal momento del ricevimento del gas, è responsabile dell'utilizzo del prodotto; è quindi anche responsabile della idoneità del prodotto all'uso al quale lo destina.

Il compratore è responsabile delle bombole dal momento dell'avvenuta consegna sino a quando le bombole non siano rientrate nel magazzino di provenienza.

Trascorso il termine di tolleranza di 60 giorni dal termine del periodo di utilizzazione, il compratore è altresì responsabile della eventuale sopravvenuta scadenza dei collaudi di legge, anche se ha corrisposto quanto dovuto al venditore, ai sensi dell'art. 14.

Art. 16 - Mezzi di trasporto.

Nel trasporto effettuato dal compratore, questi è responsabile della conformità alle disposizioni di legge dei mezzi utilizzati.

Tale responsabilità permane in capo al venditore qualora il trasporto venga da questi effettuato.

Art. 17 - Proprietà delle bombole.

Per le bombole di capacità superiore a 5 litri, che sono di proprietà del venditore, il venditore stesso è responsabile della conformità dei recipienti alle prescrizioni di legge e di sicurezza, nonché dell'assenza nelle bombole di sostanze pericolose o che possano diventare tali a contatto con il gas.

Le bombole di capacità fino a 5 litri sono di proprietà dell'acquirente.

Il venditore può rifiutare il riempimento di bombole di proprietà del compratore o di terzi quando emergano elementi di dubbio sulla loro idoneità.

GLUCOSIO

Art. 18 - Determinazione della densità.

La misurazione della densità del glucosio commerciale, espressa in gradi Beaumé, è eseguita mediante la determinazione del peso specifico (*picnometro - bilancia di Westphal*) e l'applicazione della seguente formula: $n = 146,78 - 146,78/d$ dove n indica i gradi di Beaumé e d il peso specifico a 17,5 gradi C. di temperatura.

Art. 19 - Tolleranza.

La tolleranza in più o in meno ammessa nella gradazione del glucosio commerciale indicata nel contratto è di 0,4° Beaumé.

GOMMO-RESINE

Art. 20 - Specie di vendita (gomme insolubili nazionali).

Le gomme insolubili nazionali di ciliegio e di frutti sono contrattate su campione.

Art. 21 - Requisiti della merce.

La denominazione di gomma arabica non è sufficiente per determinare la qualità di una gomma: principale requisito della gomma arabica è quello di sciogliersi completamente in acqua fredda.

La gomma arabica è detta in "sorte" quando è venduta così come è raccolta, mista ad impurità, in grani grossi (*boccoli*) minuti e minutissimi.

Le impurità consistono in legni, pagliuzze, semi, pietruzze, sabbia.

Le gomme arabiche in commercio sono distinte in:

- a) gomma naturale in sorte;
- b) gomma pulita (*nettoyée*) o gomma senza pagliuzza (*depallée*);
- c) gomma bianca friabile;
- d) gomma scelta a mano (*hand picked*).

Art. 22 - Peso.

Il peso della gomma arabica è quello di imbarco, tara 2 kg per doppio sacco. Le eventuali differenze, oltre l'1 %, sono rimborsate dal venditore.

Art. 23 - Tolleranze qualitative.

Per le gomme arabiche è ammessa una tolleranza dal 3% al 5% di impurità e polvere (gomma polverizzata, terra, sabbia).

Art. 24 - Diritto di rifiuto.

Le gomme lacche provenienti direttamente dall'origine non possono essere rifiutate se giungono "ammassate".

Possono essere rifiutate se, provenienti da paesi non di origine, arrivano in tale condizione.

INCHIOSTRI DA STAMPA

Art. 25 - Modalità di vendita.

La compravendita di inchiostri da stampa è effettuata a peso netto; solo i recipienti contenenti più di 50 kg s'intendono "a rendere" anche se non gravati di cauzione.

Art. 26 - Composizione e requisiti tecnici.

Il fabbricante è libero di comporre gli inchiostri come meglio ritiene, entro i limiti precisati all'articolo 13.

PRODOTTI SENSIBILI PER FOTOGRAFIA CINEMATOGRAFIA E RADIOGRAFIA

Art. 27 - Oggetto del contratto.

Forma oggetto di contratto il materiale sensibile non impressionato e quello oggetto di trattamento da parte dei laboratori della casa fabbricante.

Art. 28 - Prezzo.

Se il prezzo non è espresso in contratto si intende riferito ai listini di vendita o alle migliori quotazioni già praticate allo stesso compratore per la stessa merce o, in difetto di tale elemento, al prezzo normalmente praticato dal venditore per la stessa categoria di compratori.

Art. 29 - Contestazioni - Controllo della qualità della merce.

Per impieghi di una certa entità si ricorre ai provini che consentono al compratore di rilevare eventuali vizi della merce.

Nel caso di vizi della merce, il venditore sostituisce quei prodotti che presentano difetti di fabbricazione, anche se già impressionati.

Art. 30 - Materiale in lavorazione.

Gli eventuali danni che possono verificarsi durante la lavorazione e il trasporto o per lo smarrimento del materiale vengono risarciti con l'abbuono al committente della lavorazione e con la rifusione di altrettanta quantità di materiale vergine dello stesso tipo, ovvero del suo prezzo corrente. Il committente segnala preventivamente la particolare importanza del materiale da trattare.

TABELLA DELLE TARE

Acquaragia	Tara per merce in latte
Agar Agar	» d'origine imballo compreso per balle di 100 e 200 libbre ⁽¹⁾
Amidi e amicone	» per merce in sacchi
Ammoniaca anidra	» reale in bombole
Barite	» per merce in sacchi carta
Bianco di Spagna	» per merce in sacchi
Caolino	» tela per merce se in sacchi
Colle forti	» tela per merce
Colle a freddo, di cascina	» reale, imballo gratis
Colle gelatine tecniche	» reale
Colle gelatine alimentari	» reale
Citrato effervescente	» reale, imballo gratis se in latte da 20-10-5-2,5 kg
Caffè	» 1% in sacchi semplici 2% in sacchi doppi
Caffè del Brasile	» 0,500 kg per sacco
Destrine	» per merce in sacchi
Essenza d'anice in stagnoni	» kg 2,5 per stagnone
Estratto campeggio solido	» reale
Estratti per tinta e per concia:	
- estratti solidi	» reale (distinta peso)
- estratti solidi	» per merci in sacchi juta o carta
- estratti liquidi	» reale (distinta peso)
Fecole	» per merce in sacchi
Fecole per partite	» peso di origine
Glucosio in barili	» scritta
Glucosio in casse di 2 latte	» reale legno, per merce la latta
Gomma copale Damar Batavia	» d'origine
Gomma copale Manila	» d'origine in ceste
Gomme incenso	» d'origine, se all'origine
Gomme incenso	» fattura, reale se acquistata in
Europa in cassa d'origine	
Gomme lacche indiane	» reale
Itrato di bario	» reale
Lichene	» per merce in balle
Mandorle, nocelle	» per merce in balle peso massimo gr. 2800 per balla
Manna in casse	» reale
Melasso in barili	» fattura
Mercurio metallo	» reale in bombole da kg. 34,5 netto, bombola se a rendere

Miele	» per merce in latta
Miele	» fattura in barili
Nitrato di bario in fusti	» reale
Olio di palma in botti	» reale
Pepe nero e bianco	» kg. 1 in sacchi semplici kg. 2 in sacchi doppi
Pinoli mondi	» per merce, in sacchi
Pinoli mondi	» reale in casse del peso lordo minimo di 23,5-24 kg.
Solfuro di sodio fuso	» reale in fusti di ferro
Solfuro di sodio in scaglie	» reale in sacchi di carta
Solfuro di bario	» reale
Solfuro di bario precipitato	» reale
Solfato di rame	» lordo per netto - imballaggio
Solfato di rame	» fatturato a parte
Solfato di magnesio	» per merce, in sacchi di carta
Sommacco macinato o foglie	» per merce, in balle
Sultanina	» d'origine in casse o cartoni di kg.14 netti, imballaggio gratis
Tamarindo pasta in barili	» 10% se acquistato in Europa
Tamarindo Madras in fardi	» per merce
Tamarindo Madras in fardi	» reale se acquistato all'origine
Trementina in latte	» per merce, dal venditore
Terre coloranti in genere	» reale in balle al costo
Terre Cattù, Pegu e terra giapponese	» reale peso netto d'origine kg
50,800 (cantara) (2)	

(1) 1 libbra = kg. 0,453

(2) 1 cantara = kg. 50,802

g) Derivati dalla distillazione del petrolio e del carbone

COMMERCIO DEI PRODOTTI PETROLIFERI Pag. 91
 CARBURANTI - COMBUSTIBILI - SOLVENTI E BITUMI
 - OLI E GRASSI MINERALI LUBRIFICANTI - VASELINE ETC.
Sommario

Oggetto del contratto	Art.	1
Fatturazione - Peso - Volume	»	2
Campionamento	»	3
Tolleranze	»	4
Spedizioni in carri-cisterna e autobotti	»	5
Spedizioni in carri-cisterna ferroviari	»	6
BITUME		
Nozione	Art.	7
Oggetto del contratto	»	8
Fatturazione	»	9
Campionatura	»	10
Modalità di campionamento	»	11
Tolleranza	»	12

ITER DELL'ACCERTAMENTO

Primo accertamento: 13 giugno 1950.

Ultima revisione:

- a) esame del Comitato tecnico: 14 febbraio 2002.
- b) approvazione definitiva da parte della Commissione: 1 luglio 2003.
- c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 28 del 9 febbraio 2004.

Revisione da parte della Camera di Commercio di Lodi:

- a) esame del Comitato tecnico: 12 maggio 2008.
- b) approvazione del testo definitivo da parte della Commissione usi: 30 giugno 2008.
- c) approvazione del testo definitivo da parte della Giunta: deliberazione n. 61 del 8 luglio 2008.

Art. 1 - Oggetto del contratto.

Nei contratti dei prodotti petroliferi (carburanti, grassi minerali, lubrificanti, vaseline, solventi, bitumi, combustibili, etc.) l'oggetto viene indicato con la denominazione che gli è propria e con la specificazione del tipo.

Art. 2 - Fatturazione - Peso - Volume.

La merce è fatturata in ragione del peso lordo (tara per merce) quando i prodotti sono contrattati in latte o altri contenitori di varia capacità fino a 25 Kg ciascuno. Se i contenitori sono posti in cassette o cartoni, il costo dell'imballaggio è a carico del venditore.

La merce è fatturata in ragione del peso netto quando è contrattata in fusti metallici di qualsiasi specie. Tali fusti restano di proprietà del venditore ed il compratore non può comunque disporne né utilizzarli in modo diverso e deve restituirli in buone condizioni d'uso.

La merce sfusa è fatturata in ragione del peso netto o del volume.

Art. 3 - Campionamento.

Il campionamento dei prodotti petroliferi viene effettuato in contraddittorio fra le parti contraenti mediante il prelevamento di tre campioni da effettuarsi a mezzo di bottiglia a strappo, alla superficie, alla metà ed al fondo della cisterna che contiene il prodotto.

I tre campioni così prelevati devono essere mescolati tra loro per ricavare una massa omogenea che costituisce il campione rappresentativo della merce.

Il campione rappresentativo deve essere conservato in quattro recipienti di eguale capacità e portare i sigilli delle parti contraenti; due campioni vengono custoditi dal venditore e due dal compratore.

Nei casi di contestazione uno dei due campioni custoditi dal venditore può essere inviato ad un laboratorio specializzato per le analisi o ad un laboratorio chimico delle dogane.

Le caratteristiche della merce si intendono medio-indicative e non sono vincolanti per il venditore se non nei limiti prescritti dalle classificazioni doganali o dalla legge.

Art. 4 - Tolleranze.

È riconosciuto un calo dell'uno per mille per i prodotti bianchi e per gasolio e una differenza peso del cinque per mille per gli oli combustibili densi e del tre per mille per gli oli combustibili fluidi.

In caso di consegna a volume le tolleranze saranno le seguenti:

- prodotti bianchi e gasolio: tre per mille in più e due per mille in meno.

Art. 5 - Spedizioni in carri-cisterna e autobotti.

Quando i prodotti sono contrattati in carri-cisterna ferroviari fanno stato agli effetti della prova del quantitativo i dati accertati nel corso delle opera-

zioni doganali per merce proveniente dall'estero o dall'U.T.F. per la merce soggetta a controllo dello stesso.

Se la spedizione del prodotto è eseguita a mezzo di autobotti da deposito sottoposto a sorveglianza della Dogana o dall'U.T.F. fa fede il peso o il volume dichiarato in partenza da depositari autorizzati.

Se la spedizione del prodotto è fatta a mezzo carri-cisterna o di autobotti da deposito libero, fa fede il peso o il volume riconosciuto in partenza o, in difetto, quello accertato in arrivo.

Qualora si tratti di merce che debba essere accompagnata da certificato di provenienza, fa fede il peso o il volume indicato nel documento anzidetto.

Eventuali spese di pesatura di controllo sono a carico dell'acquirente, qualora la differenza risulti nei limiti delle tolleranze.

La tara del carro-cisterna o dell'autobotte è fatta prima del riempimento.

Art. 6 - Spedizioni in carri-cisterna ferroviari.

Nelle contrattazioni di prodotti petroliferi spediti a mezzo di carri-cisterna ferroviari, il compratore ha l'obbligo di rispedire, a proprie spese, il carro vuoto e relativi attrezzi in dotazione entro lo stesso termine prescritto dalle condizioni generali di vendita per la riconsegna del proprio materiale.

BITUME

Art. 7 - Bitume - Nozione.

Il bitume, derivato dalla distillazione del petrolio, è un materiale da costruzione rispondente a prescrizioni tecnico-qualitative fondamentali.

Esso è impiegato nel campo delle costruzioni stradali, aeroportuali, ferroviarie, delle opere idrauliche e dell'ingegneria in generale.

Oltre ai conglomerati bituminosi e alle emulsioni, il bitume trova impiego nel campo delle impermeabilizzazioni, vernici e rivestimenti di tubi.

Art. 8 - Oggetto del contratto.

Nelle contrattazioni il bitume viene commercializzato sfuso allo stato liquido e viene indicato con la denominazione che gli è propria e con le specificazioni del tipo (es. bitume stradale 50/70).

Art. 9 - Fatturazione.

La merce viene fatturata in ragione del peso netto.

Art. 10 - Campionatura.

Il campionamento del bitume viene effettuato in contraddittorio tra le parti ed è regolamentato dalla norma C.N.R. n. 81.

Art. 11 - Modalità di campionamento.

La campionatura viene eseguita presso lo stabilimento del cliente, all'atto

della consegna. Si preleva dall'autobotte o dal serbatoio del carro cisterna a metà dello scarico, operando mediante l'immissione di un contenitore con un supporto a manico, rispettando le norme di sicurezza che non prevedano tra l'altro il prelievo dal rubinetto di fondo. Si prelevano quattro campioni in quattro recipienti di eguale capacità che devono portare i sigilli delle parti contraenti; due campioni vengono custoditi dal venditore e due dal compratore.

Nei casi di contestazione uno dei due campioni custoditi dal venditore verrà inviato per le analisi del caso ad un laboratorio specializzato riconosciuto o al laboratorio chimico delle dogane.

Le caratteristiche della merce si intendono medio-indicative e sono vincolanti per il venditore nei limiti delle tolleranze accettate per le prove interlaboratorio (laboratori diversi) e di quelli prescritti dalle classificazioni doganali (o dalla legge).

Art. 12 - Tolleranza.

Come tolleranza sul peso viene nuovamente riconosciuta ed accettata una differenza.

h) Gas compressi, liquefatti e sciolti in bombole

Vedi

Capitolo Sedicesimo

Lettera c) Colori e vernici sezione relativa USI PARTICOLARI – GAS
TECNICI (Artt. 12 - 17)

INDICE DELLE MATERIE

(Circolare ministeriale n. 1695/C del 2 luglio 1964)

**TITOLO V
COMPRAVENDITA DI PRODOTTI****CAPITOLO PRIMO
PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA****a) BOVINI DA VITA, DA LATTE, DA MACELLO**

BOVINI	Pag. 14
BOVINI DA LATTE	Pag. 15
BOVINI DA RIPRODUZIONE	Pag. 16
BOVINI DA LAVORO	Pag. 17
VITELLI DA INGRASSO	Pag. 18
BESTIAME DA MACELLO E CARNI	Pag. 18

b) EQUINI

EQUINI DA COMPAGNIA E/O SPORTIVI	Pag. 20
EQUINI DA MACELLO	Pag. 20

c) SUINI

SUINI	Pag. 21
SUINI GRASSI	Pag. 22
MAGRONI E LATTONZOLI PER ALLEVAMENTO E SUINI DA RIPRODUZIONE	Pag. 23

d) OVINI E CAPRINI Pag. 24**e) ANIMALI DA CORTILE**

POLLAME	Pag. 25
UOVA	Pag. 26

CAPITOLO SECONDO PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA

- a) FRUMENTO**
- b) GRANOTURCO**
- c) RISO**
- d) CEREALI MINORI**

USI COMUNI Pag. 32

CONTRATTAZIONI IN GENERE Pag. 32

REQUISITI DELLA MERCE Pag. 32

IMBALLAGGI Pag. 33

CONSEGNA Pag. 33

RICEVIMENTO E CONTROLLO Pag. 37

PREZZO E PAGAMENTO Pag. 39

MANCATA ESECUZIONE DEL CONTRATTO Pag. 40

USI PARTICOLARI Pag. 40

GRANI - MAIS - GRANAGLIE NAZIONALI Pag. 40

CEREALI DI PROVENIENZA ESTERA Pag. 44

SFARINATI E CASCAMI DI GRANO E DI MAIS Pag. 44

RISONI Pag. 45

RISI E ROTTURE DI RISO Pag. 46

SEMENTI IN NATURA Pag. 48

SEMI OLEOSI Pag. 50

CONCIMI, ANTICRITTOGAMICI E AFFINI Pag. 51

e) PATATE

f) ORTAGGI

COMMERCIO DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI Pag. 53

n) ERBE, SEMENTI E FORAGGI

COMMERCIO DEI FORAGGI

FIENO Pag. 56

FORAGGI VERDI Pag. 57

PAGLIA Pag. 57

TRINCIATO Pag. 58

**CAPITOLO SESTO
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI**

a) RISO BRILLATO	Pag. 61
b) FARINE, SEMOLA E SOTTOPRODOTTI DELLA MACINAZIONE	Pag. 61
f) CARNI FRESCHE, CONGELATE, PREPARATE E FRATTAGLIE	
COMMERCIO DELLE CARNI BOVINE, OVINE, BUFALINE E DI POLLAME FRESCHE E CONGELATE	Pag. 63
COMPRAVENDITA DEI SALUMI, DELLA CARNE FRESCA, CONGELATA ED AFFUMICATA E DEI GRASSI SUINI	Pag. 65
COMMERCIO DI TUORLO E ALBUME DI UOVA ESSICCATI E CONGELATI	Pag. 69
p) PELLI GREZZE E RESIDUI DELLA MACELLAZIONE	
COMMERCIO DELLE PELLI - PELLI FRESCHE PROVENIENTI DALLA MACELLAZIONE DI BOVINI ED EQUINI E PELLI SALATE	
PELLI FRESCHE	Pag. 71
PELLI SALATE	Pag. 72

CAPITOLO SEDICESIMO PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

a) CONCIMI CHIMICI	Pag. 76
b) ANTICRITTOGAMICI	Pag. 76
c) SAPONI, GLICERINA, PROFUMERIA	Pag. 77
d) PRODOTTI FARMACEUTICI	Pag. 78
e) COLORI E VERNICI	Pag. 78

COMMERCIO DEI PRODOTTI CHIMICI IN GENERE, DEI PRODOTTI CHIMICO FARMACEUTICI, DEI PRODOTTI SENSIBILI PER FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA E RADIOGRAFIA, DEI PRODOTTI COLONIALI DELLE DROGHE E DEI GENERI PER TINTA E PER CONCIA

USI COMUNI	Pag. 80
USI PARTICOLARI - GAS TECNICI	Pag. 83
GLUCOSIO	Pag. 85
GOMMO-RESINE	Pag. 86
INCHIOSTRI DA STAMPA	Pag. 86
PRODOTTI SENSIBILI PER FOTOGRAFIA	
CINEMATOGRAFIA E RADIOGRAFIA	Pag. 87
TABELLA DELLE TARE	Pag. 88

g) DERIVATI DALLA DISTILLAZIONE DEL PETROLIO E DEL CARBONE

COMMERCIO DEI PRODOTTI PETROLIFERI (CARBURANTI - COMBUSTIBILI - SOLVENTI E BITUMI - OLI E GRASSI MINERALI LUBRIFICANTI - VASELINE ETC.)	Pag. 91
h) GAS COMPRESI, LIQUEFATTI E SCIOLTI IN BOMBOLE	Pag. 94

